ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

LA COMUNICAZIONE UNICA D'IMPRESA - LA FIRMA DIGITALE E LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

"Condividere la conoscenza è un modo per raggiungere l'immortalità"
(Tensin Gyatso – 14° Dalai Lama, Premio Nobel per la Pace)

INDICE DELLA DISPENSA

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

LA COMUNICAZIONE UNICA D'IMPRESA p. 3

- Principali riferimenti di normativa e di prassi p. 3
- Un po' di storia p. 4
- Finalmente si……Com-Unica….., ma che Odissea!! p. 8
- Cos'è e cosa contiene Com-Unica p. 12
  - *Adempimenti possibili durante la fase di sperimentazione* p. 15
  - *La circolare Inail* p. 17
  - *Il messaggio Inps* p. 18
  - *Il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate* p. 19
- La procedura di presentazione, protocollo e ricevuta p. 20
  - *La questione della ricevuta costitutiva* p. 22
- Il problema della firma e della rappresentanza p. 23
  - *Modalità di conferimento del potere di firma e di rappresentanza* p. 25

LA SOTTOSCRIZIONE ELETTRONICA E LA FIRMA DIGITALE p. 29

- Le tipologie di firma elettronica p. 30
  - *La firma elettronica* p. 30
  - *La firma elettronica qualificata* p. 30
  - *La firma digitale* p. 31
- Come funziona la firma digitale p. 31
  - *Supporto informatico per la firma digitale* p. 31
  - *Procedura di apposizione della firma digitale* p. 32
  - *Procedura di verifica della firma digitale* p. 32
  - *Crittografia a chiave simmetrica (privata) e a chiave asimmetrica (pubblica)* p. 33

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) P. 34

- Cos'è e come funziona la Pec p. 34
- Qualche tavola esplicativa e riassuntiva p. 36
- Alcune regole sulla gestione della Pec p. 38
- I vantaggi della posta elettronica certificata (Pec) p. 39
- L'obbligo della posta elettronica certificata (Pec) p. 39
- Considerazioni critiche alla Pec p. 41
- Ultim'ora del 11/11/2009 ore 17.21 p. 42
- Riflessione conclusiva p. 43

LA COMUNICAZIONE UNICA D'IMPRESA

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

PRINCIPALI RIFERIMENTI DI NORMATIVA E DI PRASSI

- Artt. 1387/1400 (Capo VI) Libro IV, Titolo II del Codice Civile
- Artt. 2082 (Capo I, sez. I) – 2188/2194 (Capo III, sez. I) – 2195/2202 (Capo III, sez. II) - 2203/2213 (Capo III, sez. III) Libro V, Titolo II del Codice Civile
- Art. 1, D.L. 15/01/1993, n. 6 (convertito con modifiche in L. 17/03/1993, n. 63)
- Art. 8, Legge 29/12/1993, n. 580 *(Riordino delle CCIAA)*
- D.P.R. 07/12/1995, n. 581 *(Regolamento di attuazione dell'art. 8, Legge 580/1993)*
- Art. 15, c.2, L. 15/03/1997, n. 59 *(prima "legge Bassanini")*
- Art. 31, cc. 2-2bis-2ter-2quater-2quinques, L. 24/11/2000, n. 340 *(Legge di semplificazione 1999)*
- D.P.R. 24/12/2000, n. 445 *(Testo Unico in materia di documentazione amministrativa)*
- DLgs 23 gennaio 2002, n. 10 *(attuazione direttiva 1999/93/CE relativa alle firme elettroniche)*
- Art. 1, D.M. 17 maggio 2002, n. 127 – Ministero Economia e Finanze (Mef) *(bollo pratiche telematiche)*
- Circolare 67/E del 07/08/2002 – Agenzia delle Entrate (Ade)
- Art. 13ter, D.L. 28/10/2002, n. 236 (convertito con modifiche in L. 27/12/2002, n. 284)
- Art. 27, Legge 16/01/2003, n, 3 *(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica della P.A.)*
- Art. 8-bis, D.L. 24 giugno 2003, n. 147 (convertito con modifiche in L. 01/08/2003, n. 200)
- Art. 44, cc. 8-8bis-8ter, D.L. 30/09/2003, n. 269 (convertito con modifiche in L. 24/11/2003, n. 326)
- Art. 2, c. 54, L. 24/12/2003, n. 350 *(Finanziaria 2004)*
- Circolare Protocollo 1551/PS/ce del 11/02/2004 – Unioncamere
- Circolare n. 39 del 24/02/2004 – INPS
- Circolare 3572/C del 25/02/2004 – Ministero Attività Produttive (Map) *(Funzionamento Registro Imprese)*
- Circolare 3574/C del 07/04/2004 – Ministero Attività Produttive (Map) *(Istruzioni modulistica R.I. e REA)*
- Circolare 3575/C del 20/04/2004 – Ministero Attività Produttive (Map) *(Atti societari telematici)*
- Circolare n. 80 del 12/05/2004 – INPS
- D.P.R. 11/02/2005, n. 68 *(Regolamento posta elettronica certificata PEC)*
- DLgs 07/03/2005, n. 82 *(Codice dell'amministrazione digitale, abroga e sostituisce in parte il DPR 445/2000)*
- DM 02 novembre 2005 - Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Innovazione e Tecnologie *(PEC)*
- D.M. 30 marzo 2005 Mise (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) *(sostituito con D.M. 06.02.2008)*
- Art. 1, c. 374, L. 23/11/2005, n. 266 *(Finanziaria 2006)*
- DLgs 04/04/2006, n. 159 *(Disposizioni integrative e correttive al DLgs 07/03/2005, n. 82)*
- Parere n. 549 del 17/01/2007- Ministero Sviluppo Economico (Mise)
- Art. 9, D.L. 31/01/2007, n. 7 (convertito con modifiche in L. 02/04/2007, n. 40)
- Risposta alla CCIAA di Campobasso protocollo 549 del 17/01/2007 – Ministero Sviluppo Economico (Mise)
- Risposta alla CCIAA di Modena protocollo 1255 del 12/02/2007 – Ministero Sviluppo Economico (Mise)
- Note INPS del 19/03/2007 e 11/04/2007 al Ministero Sviluppo Economico (Mise)
- Circolare n. 3611/C del 20/07/2007 – Ministero Sviluppo Economico (Mise) *(Chiarimenti disciplina REA)*
- Nota informativa n. 7 del 07/09/2007 – CCIAA di Torino
- D.M. 2 novembre 2007, n. 216 Mise (G.U. 21/12/2007, n. 296)
- Art. 1, c. 205, L. 24/12/2007, n. 244 *(Finanziaria 2008)*
- D.M. 6 febbraio 2008 Mise (G.U. 26 febbraio 2008, n. 48) *(sostituito con D.M. 14.08.2009)*
- Circolare n. 8 del 08/02/2008 – INAIL
- Circolare n. 3615/C del 08/02/2008 – Ministero Sviluppo Economico (Mise) *(Istruzioni modulistica camerale)*
- Circolare n. 3616/C del 15/02/2008 – Ministero Sviluppo Economico (Mise) *(Modalità presentazione ComUnica*)
- Comunicato stampa del 19/02/2008 – INAIL
- Messaggio n. 4226 del 19/02/2008 – INPS
- Comunicato stampa congiunto del 19/02/2008 – Agenzia Entrate, INAIL, INPS, Unioncamere
- GUIDA alla COMPILAZIONE di ComUnica del 19/02/2008 – Registro Imprese
- Risposta alla CCIAA di Caserta protocollo 42276 del 04/11/2008 – Ministero Sviluppo Economico (Mise)
- Art. 16, cc. 6 e seguenti, D.L. 29/11/2008, n. 185 (convertito con modifiche in L. 28.01.2009, n. 2)
- D.P.C.M. 06/05/2009 (G.U. 25 maggio 2009, n.119) (casella di posta elettronica certificata ai cittadini)
- D.P.C.M. 06/05/2009 (G.U. 03 luglio 2009, n.152) (Regole tecniche presentazione ComUnica)
- Art. 23, c. 13, D.L. 01/07/2009, n. 78 (convertito con modifiche in L. 03/08/2009 n. 102) *(Decreto anticrisi)*

- Art. 10, Legge 23/07/2009, n. 99 *(Albo Società Cooperative e ComUNica)*
- D.M. 14 agosto 2009 Mise (G.U. 14 ottobre 2009, n. 239)
- Circolare n. 3628/C del 09/09/2009 – Ministero Sviluppo Economico (Mise) *(Istruzioni modulistica camerale)*
- Circolare n. 52 del 28/09/2009 – INAIL
- Circolare Protocollo/PS/dif n. 14594 del 30/09/2009 – Unioncamere
- Nota n. 85801 del 01/10/2009 – Ministero Sviluppo Economico (Mise)
- Messaggio n. 21952 del 01/10/2009 – INPS
- Circolare n. 5427 del 16/10/2009 - Ministero Sviluppo Economico (Mise) *(Albo Società Cooperative)*
- GUIDA alla COMPILAZIONE di ComUnica del 22/10/2009 – Registro Imprese
- Art. 30, bozza "Ddl di semplificazione dei rapporti della P.A. con cittadini e imprese"- approvato dal C.d.M. n. 69 del 12/11/2009 in accompagnamento alla Finanziaria 2010-2013

UN PO' DI STORIA

Molteplici sono stati, negli anni trascorsi, i tentativi di unificare gli adempimenti cui è soggetto il cittadino che intende intraprendere un'attività economica e ciò allo scopo di rimuovere quegli ostacoli che una borbonica e insensata burocrazia ha da sempre frapposto fra l'utente e le diverse Pubbliche Amministrazioni interessate. Amministrazioni Pubbliche che non sono scevre da responsabilità se, nonostante i ripetuti e continui interventi, ancorché spesso frammentari, del legislatore, hanno proseguito imperterrite a coltivare il proprio orticello senza attivarsi per una costruttiva intercomunicazione, costringendo il "suddito" utente all'espletamento di estenuanti adempimenti, spesso ripetitivi e inutili, compilando quintali di modulistica cartacea con istruzioni poco chiare, complesse e farraginose.

Sono ormai trascorsi sedici anni da quando con il D.L. 15.01.1993 n. 16 (convertito con modificazioni in Legge 63/1993) il legislatore tentò di istituire i cosiddetti **sportelli polifunzionali** presso CCIAA, Albo Artigiani, Ministero delle Finanze *(l'Agenzia delle Entrate nascerà solo nel 2000)*, ex SCAU, INPS e INAIL con i quali intendeva permettere di presentare le denunce di inizio, variazione e cessazione di attività presso uno solo dei predetti enti, con valenza anche per le altre amministrazioni interessate.
Dopo una serie di proroghe operate con decreti decaduti per mancata conversione e relative regolamentazioni degli effetti giuridici prodotti dai decreti stessi, il progetto venne, di fatto, abbandonato, anche perché nessuna delle amministrazioni interessate si attivò con convinzione, concretamente e fino in fondo per rendere operativo il progetto stesso.

Nel frattempo, nel gennaio del 1994, con l'entrata in vigore della Legge 580 del 29/12/1993, viene riscritto l'ordinamento delle CCIAA assegnando ad esse, con l'art. 8, la tenuta del **Registro delle Imprese**; viene, di fatto, codificato il passaggio di competenze dalle Cancellerie delle Società Commerciali dei Tribunali alle Camere di Commercio.
In precedenza, infatti, con la riforma del Codice Civile, avvenuta nel 1942, era stato introdotto in Italia l'istituto del Registro delle Imprese. Tale istituto aveva lo scopo di attivare un sistema organico e completo di pubblicità in tema di imprese individuali e sociali. Il Registro delle Imprese, così come delineato dal Codice Civile, non è mai stato realizzato. Per quasi 50 anni non sono stati soggetti a registrazione gli imprenditori individuali, gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale e gli atti di alienazione dell'azienda. Per tutti gli altri atti sottoposti a pubblicità, in assenza di norme regolamentari, si è fatto ricorso, sul piano dell'organizzazione tecnica, ai registri previsti dalle leggi anteriori *(Codice del Commercio)*.

La tenuta del Registro delle Imprese da parte delle CCIAA, già tenutarie di un loro **Registro delle Ditte**, rimane, però, vincolata alle norme contenute negli articoli 2188 e seguenti del Codice Civile, tranne per le parti innovative della Legge 580/1993 e per il nuovo impianto tecnico organizzativo previsto dal legislatore per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro delle Imprese che dovrà essere **improntato ad una gestione informatica**.
Viene quindi decretata la fine dei registri cartacei attivando un registro informatico in grado di garantire realmente la completezza e l'organicità della pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, nonché la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
La norma amplia, infatti, i soggetti iscrivibili nel Registro istituendo alcune sezioni speciali riservate agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 C.C., ai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 C.C. e alle società semplici.
Prevede inoltre una ulteriore sezione in cui devono essere annotate le imprese artigiane iscritte all'Albo di competenza regionale di cui alla Legge Quadro per l'Artigianato 08/08/1985 n. 443.
La stessa Legge 580/93 fissa anche i termini per la soppressione del Registro delle Ditte lasciando comunque alle Camere di Commercio il potere di acquisire e utilizzare ogni altra notizia di carattere economico, statistico e amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Tutto ciò al fine di non disperdere il patrimonio di notizie acquisite dal sistema camerale con la tenuta del Registro delle Ditte e ritenute di rilevante importanza per l'economia italiana. Unico vincolo imposto dal legislatore è quello di evitare duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

Solo nel 1996, però, con la pubblicazione sulla G.U. del regolamento di attuazione, DPR 07/12/1995 n. 581, con decorrenza 19 febbraio, cessano le competenze delle Cancellerie dei Tribunali rendendo, dopo 57 anni, pienamente operativo il Registro delle Imprese del Codice Civile. Sempre nel 1996 con l'art. 9 dello stesso decreto viene istituito il **Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA)**; al comma 5 viene disposto che *"Il REA è gestito* ***secondo tecniche informatiche*** *nel rispetto delle norme vigenti."*
Sono tenuti alla denuncia al REA.:
a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini e collegi professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

In sostanza **il REA sostituisce a tutti gli effetti il Registro delle Ditte**, tanto da contenere le stesse notizie previste dalla vecchia normativa pur essendo degradato al rango di repertorio.

Nel 1996, quindi, è stato fatto un primo importante passo verso l'informatizzazione dei registri tenuti dalle Camere di Commercio.

L'anno successivo, il 1997, segna l'inizio di un importante percorso normativo relativo al processo di digitalizzazione e di innovazione telematica della Pubblica amministrazione. L'art. 15, c. 2, della Legge Delega 15/03/1997, n. 59 ***(prima "legge Bassanini")*** nello stabilire che: "*gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge"*, introduce un principio generale destinato a modificare radicalmente i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra gli uffici pubblici e i cittadini. Un principio anche fin troppo avanzato, rispetto ai tempi, che ha dato

luogo a non poche problematiche applicative derivanti dalla eterogeneità dei sistemi hardware e software utilizzati dai diversi enti, da cui la necessità di prevedere procedure uniformi e in armonia con le normative comunitarie.
Nell'ambito del Registro Imprese è la Legge 340/2000 che ha previsto l'applicazione del principio generale introdotto dalla legge Bassanini. All'art. 31, 2^ comma *(come modificato dal comma 13 dell'art. 3, L. 28 dicembre 2001, n. 448- Finanziaria 2002)* ha infatti stabilito che, decorsi due anni (cioè **9 dicembre 2002**) *(prima proroga, la data precedente era il 09/12/2001)* dalla sua entrata in vigore, le domande**, le denunce e gli atti che le accompagnano**, ad esclusione di quelle degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel REA, **devono essere inviate al Registro Imprese per via telematica oppure su supporto informatico** *(allora si utilizzava normalmente il Floppy Disk poi arrivarono Cd, Dvd, Chiavetta o Pendrive o Token Usb, ecc.)*.
Le difficoltà attuative di tale procedura hanno indotto il legislatore a prorogarne ulteriormente l'entrata in vigore, fissandola prima al **1 luglio 2003** con l'art. 13-ter del D.L. n. 236/2002 e poi, definitivamente, al **1 novembre 2003** con l'art. 8-bis del D.L. 147/2003. Nelle more di emanazione dei suddetti decreti il Ministero delle Attività Produttive (MAP) ha provveduto con propria circolare ad introdurre gradualmente la nuova procedura e ha concesso in via provvisoria, per un periodo comunque non superiore a sette mesi di presentare i documenti su dischetto anche senza firma digitale, *"purché il floppy disk contenente il modulo informatico sia accompagnato da una distinta sulla quale siano apposte le firme richieste e siano contemporaneamente presentati gli atti previsti in cartaceo"*. Dal canto suo il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il D.M. 127/2002 determina importo e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulle pratiche inviate in via telematica, mentre alcuni dubbi interpretativi vengono risolti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 67/E del 07/08/2002.

Relativamente alla problematica della formazione e sottoscrizione elettronica dei documenti informatici, inizialmente disciplinata *(nella forma c.d. leggera o semplice – vedi capitolo sulla "Firma digitale")* nel nostro ordinamento dal D.P.R. 445/2000 intitolato "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa", interviene il D.Lgs. 10/2002 emanato per l'attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa alle firme elettroniche, che modifica fra l'altro l'art. 10 del summenzionato DPR 445/2000 nella parte in cui stabilisce che **il documento informatico qualora sia sottoscritto con *firma digitale* o con altro tipo di *firma elettronica avanzata* fa piena prova fino a querela di falso**.
In tale contesto normativo si inseriscono i Decreti del 21 marzo 2001 *(successivamente reiterato)*, 19 marzo 2002 e del 20 marzo 2003 del Ministero delle Attività Produttive (MAP) che hanno previsto la sperimentazione rispettivamente del **deposito dei bilanci per via telematica** *(argomento che esula da questa trattazione in quanto **attività non compresa in ComUnica**)* e dell'iscrizione degli atti di conversione del capitale sociale in euro.

E' ancora nel 2003 che, con il comma 8 dell'art. 44 del D.L. 269, il legislatore torna sulla problematica di **attribuire efficacia anche ai fini previdenziali, alle domande di iscrizione presentate presso la CCIAA dalle imprese artigiane e commerciali**.
La nuova norma sarebbe dovuta diventare operativa a decorrere dal **1 gennaio 2004** e le Camere di Commercio avrebbero dovuto integrare la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite; le Camere di Commercio, attraverso il loro sistema informatico ***(Unioncamere)***, avrebbero dovuto trasmettere agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo

contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti; entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali avrebbero dovuto notificare agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedere il pagamento dei contributi dovuti oppure notificare agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute; infine, a decorrere dal 1° gennaio 2004 commercianti e artigiani sarebbero stati esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali ed entro l'anno 2004 gli enti previdenziali avrebbero dovuto allineare i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1 gennaio 2004.
Tutto ciò non è accaduto in quanto non è mai stata adeguata la modulistica in uso dal Registro Imprese con i dati necessari per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, nonostante siano intercorse nel 2004 una circolare di Unioncamere, due dell'INPS e tre del Ministero Attività Produttive (MAP).
Alla fine del 2005, con la Legge Finanziaria del 2006, il legislatore ci riprova modificando il comma 8 dell'art. 44 del D.L. 269/2003 e aggiungendovi i commi 8-bis e 8-ter. Con questa modifica viene cambiata la decorrenza della norma precedente **sostituendo** in tutto il testo **l'anno 2004 con l'anno 2006** ad eccezione del termine stabilito per l'allineamento degli archivi previdenziali con quelli del Registro Imprese che viene spostato **alla fine dell'anno 2007** *(in luogo del 2005)*; inoltre si stabilisce che la modifica della modulistica deve essere operata direttamente dal Ministero Attività Produttive (MAP) e non più dalle Camere di Commercio.
Qualcosa comincia a muoversi e alcuni collegamenti telematici vedono la luce *(soprattutto nelle piccole realtà provinciali quale quella di Sondrio in cui opero)*, per cui l'INPS riceve i dati delle prime iscrizioni dal Registro Imprese e iscrive d'ufficio i commercianti alla gestione IVS di competenza, mentre per gli artigiani si continua a portare l'iscrizione manuale allo sportello Artigiano della CCIAA; non funzionano ancora, però, variazioni e cessazioni che devono comunque essere presentate su modulistica cartacea allo sportello INPS.
Di fatto, quindi, nonostante la proroga di due anni disposta dalla Finanziaria 2006, l'interazione CCIAA/Enti previdenziali non ha mai avuto piena attuazione.

Nel frattempo negli anni 2005 e 2006 il legislatore è intervenuto più volte nel campo dell'innovazione e della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione:

- con il D.P.R. n. 68 dell'11 febbraio 2005 viene regolamentato l'utilizzo della **posta elettronica certificata (PEC)** a norma dell'art. 27 della Legge 16/01/2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e specificatamente nel Capo IV "Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione".
- con il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 nasce il **"Codice dell'amministrazione digitale"**, poi integrato e modificato dal D.Lgs. n. 159/2006, con il quale il legislatore accorpa e riordina tutta la normativa in materia di attività digitale delle Pubbliche amministrazioni affrontando, per la prima volta in modo organico e completo, il tema dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle Pubbliche amministrazioni, nonché la disciplina dei principi giuridici fondamentali relativi al documento informatico ed alla **firma digitale**.

FINALMENTE SI ……COM-UNICA....., ma che Odissea!!

E' con il 2007 che viene fatto un decisivo passo in avanti e viene "concepita" la **Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa**, da subito battezzata **"ComUnica"**, anche se, per diventare operativa, occorreranno decreti interministeriali e DPCM di approvazione dei modelli, attivazione degli adempimenti e determinazione delle specifiche tecniche di invio telematico; necessiteranno anche circolari di coordinamento dei vari enti interessati, oltre ad un congruo periodo di sperimentazione e alla determinazione della misura dell'imposta di bollo telematico per le imprese individuali.
Questa svolta arriva con la seconda *"lenzuolata"* dell'Onorevole Bersani che, con l'art. 9 del decreto sulle liberalizzazioni (il n. 7/2007), stabilisce che *la nascita delle nuove imprese può avvenire in un solo giorno*: la norma prevede, infatti, che tutti gli adempimenti amministrativi siano sostituiti da una comunicazione unica da presentare **per via telematica o su supporto informatico** *(Cd, Dvd, Chiavetta o Pendrive o Token USB, ecc.)* tramite le Camere di Commercio all'Ufficio del Registro delle Imprese, in modo che possa sostituire tutti gli altri adempimenti amministrativi collegati, quali quelli **previdenziali, assistenziali, fiscali** e per l'ottenimento del **codice fiscale** e della **partita IVA**.

***ATTENZIONE*: Per la presentazione di ComUnica non è stata prevista la formalità cartacea**

L'Ufficio del Registro delle Imprese rilascerà, **contestualmente**, una ricevuta che costituirà "**titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale**", sempre che **ricorrano i presupposti di legge**, e comunicherà alle Amministrazioni competenti l'avvenuta presentazione della comunicazione unica. Le Amministrazioni competenti, a loro volta, comunicheranno all'interessato e all'Ufficio del Registro delle Imprese, **per via telematica**, **immediatamente** il codice fiscale e la partita IVA ed **entro i successivi 7 giorni** (*e non più trenta come previsto dall'art. 19 della L. 241/1990, con ciò anticipando la proposta di legge "Capezzone" che prevedeva appunto la riduzione del termine*) gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
Analoga procedura si applicherà anche in caso di **modifiche o cessazione** dell'attività d'impresa.
Un **decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico** (Mise) *(di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale)* entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, varerà il modello unico di comunicazione.
Un **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, sempre entro 45 giorni, detterà le linee guida per la presentazione della comunicazione e per il trasferimento dei dati fra le amministrazioni per i necessari controlli.
I tempi dettati dal legislatore, però, come avviene di consueto non vengono rispettati, e solo in data **2 novembre 2007** *(con quasi sei mesi di ritardo)* il Ministro per lo Sviluppo Economico, di concerto con gli altri ministri interessati, firma il decreto che approva le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa.
Il decreto ha, in sostanza, individuato il modello di Comunicazione Unica da presentare all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro stesso e ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA e, di conseguenza, ha provveduto ad integrare la modulistica elettronica attualmente in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dagli Enti stessi.
Dopo la pubblicazione sulla G.U. il **21/12/2007** del suddetto decreto interministeriale, le Camere di Commercio si attivano per iniziare la sperimentazione e definiscono le scadenze; decorsi **60 giorni** dalla pubblicazione *(come previsto dall'art. 9, c. 8 del D.L. 7/2007)*, quindi dal **19 febbraio 2008**,

le imprese avranno la facoltà di usare il nuovo sistema; decorsi ulteriori sei mesi, dal **20 agosto 2008** la Comunicazione Unica diventerà obbligatoria e **sarà l'unico strumento che le imprese dovranno utilizzare** per gestire le procedure di inizio, modifica e cessazione delle attività al Registro delle Imprese, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.
In occasione dell'inizio della sperimentazione semestrale, assistiamo ad una serie di pubblicazioni necessarie a mettere sia il cittadino, sia le Pubbliche Amministrazioni interessate, nelle condizioni di cominciare:

- Con l'art. 1, c. 205 della Legge Finanziaria 2008, modificando e integrando la **Tariffa dell'Imposta di bollo**, viene determinata, con decorrenza **01/01/2008**, in **€ 17,50** *(in luogo dei precedenti € 42,00)* l'imposta relativa alle domande, denunce e atti presentati da imprese individuali per via telematica al Registro delle Imprese.
- Pochi giorni prima di quella che sarebbe dovuta essere la partenza "ufficiale" della sperimentazione, il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) in data **6 febbraio 2008** emana il Decreto di *"Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico"*.
- In data **08 febbraio 2008** vedono la luce la Circolare INAIL n. 8, e la Circolare n. 3615/C del Mise con le istruzioni per la modulistica camerale.
- In data **15 febbraio 2008** viene pubblicata la Circolare 3616/C del Mise con le modalità di presentazione di ComUnica:
- Infine, lo stesso giorno in cui inizia la sperimentazione, il **19 febbraio 2008**, l'INAIL esce con un comunicato stampa, l'INPS pubblica il messaggio n. 4226, il Registro Imprese rende disponibile la GUIDA alla COMPILAZIONE di ComUnica ed esce un comunicato stampa congiunto a firma Agenzia Entrate, INAIL, INPS e Unioncamere.

Tutto sembra pronto, ma non si può ancora partire perché non ci sono le linee guida previste dall'art. 9 del D.L. 7/2007; infatti, per la completa operatività di questo nuovo procedimento manca ancora una cosa: l'emanazione del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)** che dovrà fissare le regole tecniche e identificare le tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali convogliati nella Comunicazione Unica. Decreto che doveva essere emanato entro il 18 maggio 2007 se fossero stati rispettati i 45 giorni previsti dal legislatore.

Evidentemente non tutti i protagonisti di questa avventura telematica avevano il bagaglio pronto!
La sperimentazione, comunque, inizia in alcune province pilota *(Torino, Venezia, Padova, Pescara, Ravenna, Milano, Napoli, Cagliari e Taranto, oltre ad altre province su base volontaria)* e solo per alcune tipologie di impresa, ma l'assenza del DPCM non permette di partire in modo definitivo su tutto il territorio nazionale e, quindi, il semestre sperimentale si prolunga e raddoppia; si arriva al 19 febbraio dell'anno successivo (il corrente anno 2009), ma il DPCM ancora non si vede e si prolunga di un altro semestre la sperimentazione parziale.
Finalmente, in data **06/05/2009** viene reso pubblico il DPCM intitolato *"Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7"*.
Il DPCM, però, apparirà sulla G.U. n. 152 soltanto il **03/07/2009** in modo da far ripartire la nuova sperimentazione semestrale, decorsi 60 giorni, esattamente il **01/09/2009**, ma i tempi sono ancora stretti e il legislatore interviene, ancor prima della pubblicazione del tanto atteso DPCM sulla Gazzetta Ufficiale, modificando, con il comma 13 dell'art. 23 del D.L. anticrisi n. 78/2009, il

comma 8 dell'art. 9 del D.L. 7/2007 e stabilendo che la "nuova" sperimentazione semestrale, che viene estesa questa volta a tutto il territorio nazionale, inizierà definitivamente il **1° OTTOBRE 2009** per ultimare, decorsi sei mesi, il 31 marzo 2010. Dal **1° APRILE 2010** ***(non si poteva scegliere data migliore e....più credibile!!)*** non sarà più possibile avvalersi delle precedenti procedure, ma sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente la Comunicazione Unica.

Lo slittamento di un mese si rende necessario anche perché la modulistica camerale, e le conseguenti specifiche tecniche approvate con il DM del 6 febbraio 2008 sono ormai superate dalle novelle legislative intervenute, nel frattempo, nel sistema della pubblicità legale d'impresa.
In primo luogo le nuove modalità di trasferimento delle quote *(art. 36, c. 1.bis, D.L. 112/2008, convertito con modifiche in legge 133/2008)* e la soppressione del libro soci per le srl e per le società consortili a responsabilità limitata *(con il conseguente allineamento del Registro delle Imprese ai contenuti del libro soci stesso)*, la cui registrazione telematica è stata resa obbligatoria con l'approvazione del D.L. 185/2008 mediante l'aggiunta, in sede di conversione, nell'art. 16 dei commi 10-bis e 10-ter oltre a numerosi altri commi che hanno modificato gli articoli del Codice Civile direttamente interessati, conferendo, fra l'altro, efficacia *erga omnes* della cessione di quota di srl a seguito di iscrizione dell'atto di trasferimento nel Registro delle Imprese.

Lo stesso decreto 185/2008, sempre con l'art. 16, introduce anche nuovi adempimenti in materia di Posta Elettronica Certificata (PEC) per le imprese societarie, i professionisti iscritti in albi e la Pubblica Amministrazione e integra il Codice Civile aggiungendo l'art. 2215-bis che disciplina la tenuta su supporto informatico dei libri, dei repertori, delle scritture e della documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa; ne viene inoltre disposta l'apposizione della firma digitale e della marca temporale in luogo degli obblighi di numerazione progressiva, di vidimazione e degli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta delle suddette scritture.

Oltre alle suddette novità, la modulistica è stata aggiornata anche con l'aggiunta di campi specifici finalizzati alla denuncia delle imprese sociali *(D.Lgs. 24/03/2006, n. 155)*, con i dati occorrenti all'iscrizione delle imprese che esercitano l'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici *(D.M. 22/01/2008, n. 37 e Legge Comunitaria 2008)* e con il formato elettronico elaborabile (XBRL) per presentare bilanci e altri atti al Registro delle Imprese *(DPCM 10/12/2008)*.
Le nuove *"Specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico"* vengono approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) con il D.M. **14/08/2009** che viene pubblicato in G.U. solo due mesi dopo, il **14/10/2009**, a sperimentazione già iniziata.
Restano però ancora valide, per espressa previsione dell'art 3 del decreto, le specifiche tecniche del precedente D.L. del 06/02/2008 **fino alla fine del 2009**; pertanto le CCIAA dal **02/01/2010** potranno accettare **solo domande predisposte con le nuove specifiche tecniche.** Il decreto contiene anche, per la prima volta, le *"Specifiche tecniche necessarie per la attivazione automatica della iscrizione agli enti previdenziali di cui all'art. 44 comma 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269."*
Dopo la pubblicazione del Decreto, si susseguono, come nel febbraio del 2008, una serie di interventi necessari a sostituire i precedenti ormai superati e mettere sia il cittadino, sia le Pubbliche Amministrazioni interessate, nelle condizioni di cominciare:

- in data **09 settembre 2009** viene pubblicata la Circolare 3628/C del Mise con le istruzioni per la compilazione della modulistica camerale;
- in data **28 settembre 2009** vede la luce la Circolare INAIL n. 52;
- in data **30 settembre 2009** viene pubblicata la Circolare n. 14954 di Unioncamere;
- Infine, lo stesso giorno in cui inizia la sperimentazione, il **1° ottobre 2009**, l'INPS pubblica il messaggio n. 21952 e il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) pubblica la nota n. 85801;
- La circolare n. 5427 del Mise con le prime istruzioni per le società cooperative è pubblicata il **16 ottobre2009**;
- la GUIDA alla COMPILAZIONE di ComUnica redatta dal Registro Imprese, invece, ha visto la luce solo venti giorni fa, il **22 ottobre 2009**, a sperimentazione ormai iniziata.
- Nel pomeriggio di ieri, **12 novembre 2009**, infine, il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza del Disegno di Legge "Calderoli-Brunetta" *(ora all'esame del Parlamento)* di *"Semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese……"* in accompagnamento alla Finanziaria 2010/2013 per disciplinare con ComUnica l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

COS'E' E COSA CONTIENE COM-UNICA

Fino a ieri le imprese o i loro intermediari evadevano gli obblighi di inizio attività riguardanti l'Agenzia Entrate, l'Inail, l'Inps e le Camere di Commercio con procedure diverse per ogni ente.
A seconda della natura dell'impresa *(individuale o societaria)* si utilizzavano moduli cartacei, sistemi telematici, trasmissioni via fax e presentazioni allo sportello dei singoli enti per:

- richiedere il codice fiscale e/o la partita Iva *(entro 30 gg.)*;
- aprire la posizione assicurativa presso l'INAIL *(contestuale)*;
- chiedere l'iscrizione all'INPS se si dovevano assumere dipendenti *(entro il giorno 16 del mese successivo)*;
- chiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese e al REA *(entro 30 gg.)*;
- iscriversi con eventuali collaboratori alla Gestione IVS Commercianti *(entro 30 gg.)*;

- iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane e, con eventuali collaboratori, alla relativa Gestione IVS *(entro 30 gg.)*.

Questa, sintetizzata nella tabella, era la procedura prevista fino al 30 settembre 2009:

COME SI AVVIAVA UN'IMPRESA FINO AL 30 SETTEMBRE 2009	
Le alternative	**Gli adempimenti**
1 L'impresa veniva costituita quando aveva già cominciato la propria attività economica (era possibile iscrivere al Registro Imprese, all'Agenzia Entrate e all'INPS titolari e soci **entro 30 giorni**, mentre l'iscrizione INAIL doveva essere contestuale e quella all'INPS per i dipendenti (DM68) entro il giorno **16 del mese successivo** alla prima assunzione. In oltre quaranta CCIAA era già operativo il sistema **Starweb** per l'iscrizione telematica delle Imprese Artigiane. *Tutte le diverse modulistiche andavano prevalentemente presentate ai singoli enti specifici.*	**In questo caso era necessario compilare separatamente:** • i moduli dell'Agenzia delle entrate per la denuncia di inizio attività ai fini Iva da presentarsi in modalità telematica, cartacea allo sportello o per raccomandata; • i moduli per l'iscrizione al Registro delle imprese tramite FedraPlus o programmi compatibili ovvero in modalità anche cartacea allo sportello o per raccomandata, nei casi ancora previsti; • (se l'impresa era soggetta a iscrizione INPS) la modulistica di competenza INPS artigiani e commercianti, allo sportello o per raccomandata; • (se era necessaria l'apertura di posizione assicurativa INAIL) la modulistica informatica o cartacea (se ancora prevista) di competenza INAIL, allo sportello, per fax o per raccomandata, contestualmente all'inizio attività.
2 L'impresa veniva costituita e iniziava l'attività solo in un secondo momento (per esempio era il caso della costituzione di un'attività che, prima di partire, necessitava della costruzione/ristrutturazione dell'immobile, del rilascio dell'autorizzazione	**In questo caso era necessario compilare separatamente:** • i moduli dell'Agenzia delle entrate per la denuncia di inizio attività ai fini Iva da presentarsi in modalità telematica, cartacea allo sportello o

COME SI AVVIAVA UN'IMPRESA FINO AL 30 SETTEMBRE 2009

Le alternative	Gli adempimenti
amministrativa, eccetera), ma a cui servivano la partita IVA e/o il codice fiscale. La ditta veniva iscritta al R.I. come inattiva, ma **la procedura camerale non accettava come inattive le ditte individuali**. *Tutte le diverse modulistiche andavano prevalentemente presentate ai singoli enti specifici.*	telematica, cartacea allo sportello o per raccomandata; • i moduli per l'iscrizione al Registro delle imprese tramite FedraPlus o programmi compatibili ovvero in modalità anche cartacea allo sportello o per raccomandata, nei casi ancora previsti;
3 Un'impresa già iscritta nel Registro delle imprese iniziava la propria attività economica (è lo stesso caso dell'azienda di cui al punto precedente che, una volta ricevute le autorizzazioni e completati i lavori di ristrutturazione, avviava la propria attività) (La comunicazione dell'inizio attività avveniva, quindi, in un momento successivo a quello della costituzione) *Tutte le diverse modulistiche andavano prevalentemente presentate ai singoli enti specifici.*	**In questo caso era necessario compilare <u>separatamente</u>:** • i moduli del Registro delle imprese tramite FedraPlus o programmi compatibili ovvero in modalità anche cartacea allo sportello o per raccomandata, nei casi ancora previsti; • (se l'impresa esercitava attività commerciale o artigiana) la modulistica di competenza INPS artigiani e commercianti, allo sportello o per raccomandata; • (all'assunzione del primo dipendente) la modulistica di competenza INPS, gestione dipendenti, modello DM 68 allo sportello, per raccomandata o fax; • (se era necessaria l'apertura di posizione assicurativa INAIL) la modulistica informatica o cartacea (se ancora prevista) di competenza INAIL, allo sportello, per fax o per raccomandata, contestualmente all'inizio attività.

Oggi i quattro enti si sono coordinati per mettere in moto processi di semplificazione amministrativa sfruttando i benefici offerti dalla telematica nel rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione e tutti gli adempimenti possono essere assolti rivolgendosi al solo canale telematico dell'Ufficio del Registro delle Imprese *(l'unico tra gli enti ad essere sufficientemente informatizzato per accogliere l'intera documentazione)* che diventa lo **"sportello unico"** a cui inviare ComUnica, una singola pratica digitale contenente le informazioni per tutti gli enti. Con ComUnica le imprese avranno una gestione degli adempimenti più facile e tempi di attesa degli esiti delle pratiche più brevi.

La Comunicazione Unica d'Impresa (ComUnica) è una collezione di files *(di fatto soltanto un "contenitore" o "bustone")* strutturata in:

- un documento contenente i dati sul richiedente, l'oggetto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi enti;
- i moduli per il Registro delle Imprese che contengono anche implementata la modulistica INPS Artigiani e Commercianti e relativi collaboratori *(dal 01/07/09 Fedra plus 6.1.5)*;
- i moduli per l'Agenzia delle Entrate *(AA7 – AA9)*;
- i moduli INPS per imprese con dipendenti *(DM 68)*;
- i moduli INAIL.

Come abbiamo visto nel precedente paragrafo, la partenza di ComUnica per avviare un'attività al Registro delle Imprese è stata definitivamente fissata al 1° ottobre 2009. Da tale data è operativa la "Comunicazione unica **per la nascita dell'impresa"**, mentre **il servizio per le variazioni e cessazioni sarà attivo in un secondo momento**, ma comunque, si presume e spera entro il periodo di sperimentazione previsto in sei mesi *(e cioè fino al 31 marzo 2010)*, durante il quale le imprese e i loro intermediari hanno la facoltà di effettuare gli adempimenti **"con le modalità previgenti"**, potendo pertanto presentare alle singole amministrazioni competenti le comunicazioni secondo i canali tradizionali, anche su modulistica cartacea, quando fosse ancora prevista.

Adempimenti possibili durante la fase di sperimentazione

Unioncamere, con circolare del 30 settembre scorso, ricorda che per il momento sono stati presi accordi solo con l'**Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL**, con i quali si è convenuto che la nuova procedura, anche sperimentale, potrà essere utilizzata da subito **su tutto il territorio nazionale** per effettuare i seguenti adempimenti:

- dichiarazione di inizio attività, variazioni dati e cessazioni dell'attività ai fini IVA;
- domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica e cessazione nel registro delle imprese e nel R.E.A. *(escluso il deposito di bilancio)*;
- domanda di iscrizione ai fini INAIL *(le variazioni e le cessazioni saranno rese disponibili nei primi giorni del 2010)*;
- domanda di iscrizione, variazione e cessazione al registro delle imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali *(affermazione in Circolare Unioncamere parzialmente smentita dal messaggio INPS del 01/10/2009)*;
- domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
- variazione dei dati d'impresa con dipendenti sempre ai fini INPS;
- domanda di iscrizione di impresa agricola ai fini INPS *(le variazioni e le cessazioni saranno rese disponibili, invece, nel mese di febbraio 2010)*.

E' prevista anche una procedura di compilazione semplificata per le sole imprese individuali, dove la modulistica dell'Agenzia delle Entrate *(AA7-AA9)* è stata integrata con quella del Registro delle Imprese *(Fedra)*, dell'IVS Commercianti e Artigiani e dell'Albo delle Imprese Artigiane.

Parzialmente in stand-by rimangono le domande di iscrizione, variazione e cessazione delle **imprese artigiane** da effettuarsi nel relativo albo tenuto dalle Commissioni Provinciali, per le quali, essendo soggette alle **leggi regionali** in materia *(alcune recentemente modificate per adeguarle alla normativa di ComUnica)*, l'utilizzo del nuovo sistema sarà condizionato dalle intese tra l'Ufficio del Registro delle Imprese e le singole regioni, con un probabile avvio a "macchia di leopardo" sul territorio nazionale.
(Un problema da risolvere riguarda anche la riscossione di bolli e diritti, in quanto attualmente la richiesta di iscrizione all'Albo delle imprese Artigiane comporta il pagamento dell'imposta di bollo e dei soli diritti a favore della Regione, mentre l'iscrizione al REA avviene d'ufficio su comunicazione dell'Albo, sempre che l'impresa non abbia anche l'obbligo di iscrizione al Registro Imprese perché svolge contemporaneamente attività commerciali o di servizi. Con la pratica ComUnica sembrerebbe obbligatoria comunque l'iscrizione al Registro Imprese che rilascia la ricevuta "costitutiva", con conseguenti diritti e bollo che si aggiungerebbero ai diritti e al bollo dell'iscrizione all'Albo, con un inevitabile aumento dei costi di iscrizione).
Attualmente una quarantina di CCIAA hanno adottato il software **StarWeb *(Sportello telematico Artigiani e Registro Imprese)***. Si tratta di un'applicazione che consente di predisporre pratiche telematiche per le imprese artigiane relative a denuncia di iscrizione, modifica o cancellazione all'Albo Imprese Artigiane provinciale.
StarWeb mette a disposizione dell'utente un collegamento gratuito con gli archivi camerali del Registro Imprese, Albo Imprese Artigiane, Quorum *(assetti societari)* e Previdenza Artigiani *(PARD)* per controllare ed eventualmente recuperare automaticamente nella pratica i dati già registrati dell'impresa, del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.
La pratica StarWeb, prima di essere inviata alla Camera di Commercio, viene trasformata in una pratica tipo "FedraPlus", quindi composta da un modello base elettronico Registro Imprese *(I1, I2, S5, UL, P, ...)* a cui viene **sempre allegato il modello Intercalare AA**.
L'utente è invitato a firmare digitalmente la Distinta della pratica in modo da poter continuare ad essere trasmessa telematicamente alla CCIAA e alla CPA *(Commissione Provinciale dell'Artigianato)* tramite il canale Telemaco. La CCIAA e la CPA, una volta ricevute le pratiche artigiane create con StarWeb, continuano a trattarle al proprio interno con i consueti strumenti di istruttoria. La CCIAA di Milano ha comunicato pochi giorni fa di aver adottato una nuova versione del software StarWeb, semplificata rispetto ai gestionali Fedra *(Registro Imprese)* e Sogei *(Agenzia delle Entrate)* e facilmente compilabile anche da chi non conosce la modulistica tradizionale.

ULTIM'ORA: **Il Consiglio dei Ministri n. 69 di ieri (12/11/2009) su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta e del Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli ha approvato un Disegno di legge dove, nel provvisorio art. 29, viene disciplinata la "Iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane mediante Comunicazione Unica al Registro delle imprese". Con questa norma viene stabilito che l'iscrizione al suddetto Albo diventa operativa con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta effettuata con ComUnica e la commissione provinciale o gli altri uffici preposti hanno sessanta giorni di tempo per adottare eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione in caso di accertata carenza dei requisiti.**

Questo il testo del provvisorio art. 29 del Ddl in attesa di approvazione parlamentare:

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni, come disciplinato dalle disposizioni legislative ed amministrative regionali, è presentata una dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese, attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalle disposizioni vigenti. La dichiarazione viene presentata mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009.
2. La dichiarazione determina l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane con decorrenza dalla data di presentazione. La procedura è applicata anche nei casi di modificazione e cancellazione.
3. Le commissioni provinciali per l'artigianato ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane dispongono accertamenti e controlli ed in caso di accertata carenza dei requisiti legittimanti adottano entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione, fatta salva l'adozione dei motivati provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I provvedimenti di cancellazione e di variazione sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di cinque giorni dalla data della loro adozione ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

Temporaneamente in sospeso sono anche le **società cooperative**, per le quali l'art. 10 della Legge 99 del 23/07/2009 prevede che la presentazione della Comunicazione Unica all'Ufficio del Registro delle Imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'**automatica iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative**, di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile.
Prevede anche che l'Ufficio del Registro delle Imprese trasmetta immediatamente all'Albo delle Società Cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo. Con la Circolare n. 5427 del 16/10/2009 il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) spiega che l'applicazione ComUnica dovrà essere obbligatoriamente utilizzata a decorrere dal **1° aprile 2010**. In attesa del completamento e definizione delle nuove procedure, le società cooperative potranno continuare ad utilizzare, ai fini dell'iscrizione, l'attuale modello **«C17 iscrizione»**. Viene precisato a tal proposito che l'Amministrazione formalizzerà ad Unioncamere e ad Infocamere le modalità con le quali debbono essere effettuati tutti i controlli che precedentemente venivano svolti dalla Direzione generale, sui dati afferenti il "documento unico" di iscrizione al Registro delle Imprese e all'Albo delle Società Cooperative. Sarà cura di Infocamere predisporre i programmi per l'esecuzione automatica dei suddetti controlli e per produrre l'eventuale rigetto del documento di iscrizione in presenza di errori nei contenuti e nella compilazione e/o di insussistenza delle condizioni previste.
Grazie alla Comunicazione Unica, a decorrere dal termine di cui sopra, vi sarà un preciso **allineamento tra le iscrizioni al Registro delle Imprese e all'Albo delle Società Cooperative**.
Per quanto riguarda il passato, stante la novella dal 2004 agli artt. 2511 e seguenti del Codice Civile, occorre far si che le società cooperative già iscritte al Registro delle Imprese, ma non ancora all'Albo delle Società Cooperative, vengano iscritte in quest'ultimo.
A tali fini le Camere di Commercio forniranno alla Direzione generale l'elenco delle società cooperative attive, individuandole sulla base della presentazione al Registro delle Imprese del bilancio di esercizio 2008.

Grande assente all'inizio della sperimentazione è il **Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali** *(c.d. Ministero del Welfare)* che, pur se individuato dal DPCM del 06/05/2009 tra

le amministrazioni interessate, non ha ancora fatto conoscere i dati che gli devono essere trasmessi e con quali modalità.

La circolare Inail

Con la circolare del 28 settembre 2009 l'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) fornisce le sue istruzioni in merito alla "Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa".
Questo adempimento servirà anche come denuncia di esercizio all'Istituto.

I tecnici dell'Inail precisano con la circolare suddetta che:

- sono esclusi dalla Comunicazione Unica i soggetti, come i **datori di lavoro pubblici**, che, pur tenuti all'obbligo assicurativo, non rivestono la qualità d'impresa;
- la nuova procedura debutterà il 1° ottobre 2009 solo per le comunicazioni di inizio dell'attività, mentre non sarà immediatamente attiva per le variazioni e per le cessazioni d'impresa;
- vi sarà uno specifico riquadro del modello che riporta i dati per la **denuncia di esercizio** INAIL da compilare quando la domanda di iscrizione è **contestuale all'inizio dell'attività** o quando la dichiarazione di inizio attività **riguarda un'impresa già iscritta**.

L'INAIL precisa che, in sostanza, la nuova normativa ha sostituito completamente quella preesistente in tema di sportello polifunzionale, mentre, come già sperimentato per il Durc, con l'evoluzione tecnologica si ha la possibilità di attivare sportelli unici esclusivamente telematici, che rendono possibile sia la semplificazione degli adempimenti e la riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sia la riduzione dei costi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
Nella modulistica INAIL di ComuUnica è presente la denuncia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro *(denuncia di esercizio)*, da compilare con gli stessi identici dati del modello cartaceo e del servizio on-line già in uso sul sito internet dell'Istituto *(Punto Cliente)*.

Nell'ambito applicativo di ComUnica rientrano le denunce riguardanti:

- le variazioni anagrafiche inerenti il codice ditta (*ragione sociale con codice fiscale invariato, legale rappresentante, sede legale, ecc.)*;
- le variazioni consistenti in aperture e cessazioni di PAT *(Posizione Assicurativa Territoriale)* correlate alle sedi di lavoro esercitate;
- la cessazione del codice ditta per cessazione di attività.

Sono invece escluse tutte le variazioni inerenti il rischio assicurato ai sensi dell'applicazione delle vigenti Tariffe dei premi, nonché i dati retributivi *(variazioni dei dati classificativi del rapporto assicurativo)*.
Nel caso in cui, in fase istruttoria, l'impresa risulti **già assicurata** oppure non sia soggetta all'obbligo assicurativo, la Sede INAIL competente per territorio provvede a comunicare all'indirizzo PEC indicato l'annullamento del numero di codice ditta e del numero PAT già assegnati automaticamente dal sistema.

Nulla è stato innovato per quanto riguarda la normativa speciale in materia di assicurazione; continuano quindi ad applicarsi le norme vigenti relative all'obbligo assicurativo e a i termini di presentazione delle denunce obbligatorie, con il relativo sistema sanzionatorio.

Il messaggio Inps

Con il messaggio del 1° ottobre l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) spiega che a partire dalla stessa data del messaggio sono pienamente operative le procedure di **iscrizione**, tramite ComUnica, delle imprese con dipendenti che operano con il **sistema DM** *(in pratica tutti i datori di lavoro)*, delle imprese agricole con dipendenti e dei titolari e soci delle imprese del settore "Commercio, Terziario e Turismo". I servizi di **variazione dati anagrafici** e di **cessazione delle posizioni contributive**, previsti da ComUnica, saranno resi operativi **solo in una fase successiva** *(con ciò smentendo parzialmente quanto affermato da Unioncamere con la Circolare del 30/09/2009)*
In questo messaggio l'INPS si richiama a quanto aveva già comunicato con il precedente messaggio n. 4226 del 19/02/2008 in occasione dell'inizio della sperimentazione pilota su base volontaria con riferimento al Decreto del Mise del 06/02/2008.

Per quanto concerne l'Istituto previdenziale, le istruzioni del nuovo Decreto del 14/08/2009 prevedono per le **ditte individuali** la compilazione della **sezione AC** *(Assicurazione Commercio)* del **Modulo I1** *(iscrizione ditta individuale al Registro Imprese)* per l'iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali istituita presso l'INPS ***(IVS Commercianti)*** e la medesima sezione del **Modulo I2** *(modifica e cancellazione di ditta individuale al Registro Imprese)* per le variazioni e le cancellazioni dalla gestione IVS Commercianti. Le iscrizioni, variazioni e cancellazioni ai fini previdenziali dei **soci di società di persone e a responsabilità limitata** operanti nel settore del commercio, del terziario e del turismo sono operate tramite la **sezione AC** del **Modulo Intercalare P** *(atti o fatti relativi a socio o titolare di carica)*.

Per quanto riguarda le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni alla Gestione esercenti attività artigiane istituita presso l'INPS ***(IVS Artigiani)*** e le relative **sezioni AA dei Moduli I1 e I2 e AA-AB del Modulo Intercalare P**, le indicazioni circa l'utilizzo dei moduli saranno fornite successivamente dalle Camere di Commercio o dai loro Enti rappresentativi, previo accordo con le Regioni o con gli Enti da queste dipendenti ovvero con gli Enti previdenziali e assicurativi.
Tutti i moduli relativi alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni agli Enti previdenziali, prevedono anche la possibilità di integrare le informazioni sui collaboratori commercianti e artigiani del titolare o del socio.

Il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato la sperimentazione della Comunicazione Unica per l'avvio dell'attività d'impresa soltanto con un **Comunicato Stampa congiunto** con INPS, INAIL e Unioncamere alla partenza della prima sperimentazione in data **19/02/2008**, senza reiterare la comunicazione all'inizio della fase attuale decorrente dal 01/10/2009.
Con quel comunicato stampa si è limitata a spiegare, insieme agli altri enti, che *"l'Italia avrà una chance in più per risalire dall'attuale 65mo posto nella classifica mondiale sulla facilità con cui si può avviare un'attività imprenditoriale* (World Bank, report Doing Business 2008; secondo il report per il 2010, invece, siamo ulteriormente scesi al 78mo posto) . *Entra infatti in vigore la Comunicazione Unica per*

l'avvio dell'attività d'impresa, la procedura attraverso la quale le imprese potranno essere operative in 1 giorno e assolvere, al massimo in 7 giorni, gli adempimenti dichiarativi verso Registro delle Imprese, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di un ***modello informatico unificato****".*
Ribadiva inoltre l'Agenzia che *"Si avranno tempi certi e veloci per i riscontri: all'impresa giungerà immediatamente - presso una casella di posta elettronica certificata (PEC) gratuita, fornita dalle Camere di Commercio - la ricevuta di protocollo della pratica che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività. In pratica, la "regia" delle comunicazioni viene affidata alle Camere di Commercio che, attraverso InfoCamere, la loro società di informatica, diventano l'unico front office per tutte le registrazioni ai fini dell'attribuzione del codice fiscale e/o della partita IVA e per l'iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche ai fini, previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL)".*
Nulla aveva da aggiungere nel 2009 l'Agenzia delle Entrate non avendo dovuto effettuare alcun restyling alla propria modulistica, già telematicamente inviabile con Entratel o Fiscoonline, che verrà d'ora in poi allegata al file ComUnica nella sua attuale conformazione e cioè:

- il modello AA7/9 per l'attribuzione del codice fiscale e/o della Partita IVA e per la dichiarazione di inizio attività, variazione dati e cessazione attività dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
- il modello AA9/9 per l'attribuzione della Partita IVA e per la dichiarazione di inizio attività, variazione dati e cessazione attività delle persone fisiche;

LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE, PROTOCOLLO E RICEVUTA

Con la circolare del 30/09/2009 Unioncamere chiarisce che una delle novità più rilevanti introdotte dalla "Comunicazione Unica" è rappresentata dall'obbligo esteso a tutte le imprese, anche a quelle individuali, di trasmettere le dichiarazioni agli Uffici del Registro delle Imprese per via telematica *(per le applicazioni delle CCIAA è necessario che sul computer sia installato Java Runtime 1.4.2 o superiore che utilizza la tecnologia Web Start, mentre per eseguire il software dell'Agenzia Entrate è necessario installare Java Runtime* ***esclusivamente*** *nella versione 1.3.1.13; le due versioni sono compatibili fra loro e possono essere contemporaneamente installate sul medesimo computer. I sistemi operativi supportati sono: Windows 98/NT/2000/XP/Vista e Linux, ma non ancora il nuovissimo Windows7).*
Il servizio di **invio telematico** è disponibile nei giorni feriali **dalle ore 8:00 alle ore 21:00** dal lunedì al venerdì e **dalle ore 8:00 alle ore 14:00** il sabato. Nel corso dell'anno, in occasione di consistenti invii di ComUnica al Registro Imprese, è già previsto di estendere l'orario **fino alle 24**.
Per la consegna del **supporto informatico** *(Cd, Dvd, Chiavetta o Pendrive o Token Usb)*, invece, restano in vigore gli orari di apertura delle singole Camere di Commercio, in quanto **non può essere più trasmesso tramite raccomandata postale**.
Le Camere di commercio hanno reso gratuito l'utilizzo del software "ComUnica", che guida l'utente nella compilazione del modello e hanno pubblicato sul sito internet **www.registroimprese.it** la "Guida alla compilazione della comunicazione unica d'impresa".

Per effettuare la Comunicazione unica gli interessati devono essere in possesso:

- di **firma digitale**, prodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale;
- di **credenziali per "Telemaco"**, che è il sistema informatico delle Camere di commercio con cui devono essere spedite le pratiche al Registro delle Imprese;
- di un **indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** dell'impresa e dell'eventuale procuratore mittente.

Nel caso di trasmissione telematica **tramite Web Browser** *(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera)*, l'utente accede al sito internet **www.registroimprese.it** con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o altra carta dotata di certificato standard CNS di autenticazione**.**
Nel caso di utilizzo della tecnologia **Web Service** *("Servizio web" che permette l'interoperabilità tra diverse applicazioni software su diverse piattaforme hardware)*, la connessione avviene mediante **scambio di certificato digitale** tra le applicazioni del mittente e del Registro Imprese e le credenziali del mittente *(CNS o CIE)* sono incluse nella richiesta del servizio; in questo caso non verranno utilizzati né il sito web del Registro delle Imprese, né quello di Telemaco.

Per quanto riguarda la PEC, l'articolo 8 del DPCM 6 maggio 2009 ha stabilito che nel modello di ComunicazioneUunica deve essere indicata la casella PEC corrispondente alla casella dell'impresa, in quanto le ricevute e le comunicazioni relative al procedimento sono trasmesse a tale indirizzo, oltre che al mittente. Nel caso in cui l'impresa non sia provvista di casella PEC, lo dichiara nella Comunicazione Unica e la Camera di Commercio provvede immediatamente ad assegnare una casella PEC **utilizzabile solo ai fini del procedimento**, senza costi per l'impresa.
Si ricorda che tale eventualità può riguardare esclusivamente le **imprese individuali**, in quanto l'articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 185/2008 ha previsto l'obbligo per le società di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese fin dal 29/11/2008 e sono comunque obbligate a dotarsene autonomamente e a comunicarlo in ogni caso al Registro Imprese entro il 29/11/2011.
Entrando nel software ComUnica, si apre la casella "Novità e Notizie" dove viene specificato che:

"La casella PEC indicata nel modulo ComUnica sarà utilizzata solo per le comunicazioni relative alla pratica, non sarà iscritta nel registro imprese e non comparirà in visura.
E' possibile indicare la casella PEC dell'intermediario incaricato dall'impresa.
L'iscrizione della casella PEC nel registro si richiede compilando l'analogo dato nella modulistica RI (modulo S1, I1, ecc.) da allegare alla Comunicazione Unica."

La Comunicazione unica può essere effettuata direttamente dal legale rappresentante dell'impresa, oppure da un soggetto delegato mittente. In tale ultimo caso, **se nella pratica di Comunicazione Unica è presente la denuncia di iscrizione all'INAIL** di una azienda con dipendenti, il file distinta di quest'ultima deve essere firmato digitalmente dal titolare o da un soggetto abilitato a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi della **legge n. 12/1979** e successive modifiche**.** E' stata perciò prevista un'apposita funzione di **"import/export"** per lo scambio della pratica "ComUnica" tra i diversi soggetti coinvolti negli adempimenti richiesti per l'apertura di una nuova impresa.

Si ricorda che con l'applicativo ComUnica è possibile scegliere di firmare ogni distinta rivolta all'Ente di competenza separatamente oppure, è possibile firmare un unico file PDF, creato

dall'applicazione, contenente il modello di Comunicazione Unica e tutte le distinte che non sono state firmate singolarmente.

La "Comunicazione Unica", una volta inviata dall'interessato all'Ufficio del Registro delle Imprese, viene sottoposta dal sistema informatico dello stesso ad una serie di verifiche che dovranno avere tutte esito positivo, altrimenti la "Comunicazione Unica" è considerata irricevibile ed il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'utente e, in area riservata, all'utente nel sito.
Qualora le verifiche abbiano, invece, tutte esito positivo, la "Comunicazione Unica" viene **protocollata immediatamente ed automaticamente** nel sistema del Registro delle Imprese.

Una volta effettuato il protocollo elettronico, il sistema rilascia la **ricevuta che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale**, qualora ne sussistano i presupposti di legge.
La ricevuta viene rilasciata sotto forma di un **documento informatico temporale firmato digitalmente** e viene inviata alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa e, nel caso che il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica certificata di colui che ha trasmesso la "Comunicazione Unica" *(intermediario mittente)*.
In realtà le ricevute rilasciate dal Registro Imprese **entro cinque giorni** sono tre:

- la **ricevuta di protocollo Registro Imprese**, con gli importi dei diritti e dei bolli;
- la **ricevuta di Comunicazione Unica**, quale titolo per l'avvio dell'attività, contenente i dati della pratica e quelli di protocollazione, firmata digitalmente dal responsabile del procedimento;
- la **ricevuta dai sistemi dell'Agenzia delle Entrate**, in caso di comunicazione ai fini IVA.

Il Registro Imprese, inoltre, dà notizia alle altre Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della Comunicazione unica.
Per quanto riguarda l'**INPS** e l'**INAIL**, i rispettivi Istituti comunicano all'impresa, sempre via PEC, le informazioni relative al procedere della pratica.
La pratica segue l'istruttoria della Camera di Commercio competente. Per conoscere in che stato è la pratica spedita, è possibile accedere al sito di Telemaco (webtelemaco.infocamere.it) nella sezione riservata alle Pratiche.
Entro i successivi sette giorni, ciascuna Amministrazione dovrà comunicare all'interessato e al Registro delle Imprese i dati definitivi sulle posizioni registrate.

La questione della ricevuta "costitutiva"

Il valore costitutivo attribuito alla ricevuta di presentazione della Comunicazione Unica è senza dubbio un aspetto rilevante della nuova procedura; è stato infatti uno dei punti più controversi perché apparentemente in contrasto con le norme del Codice Civile e con quelle procedimentali dei vari enti.
Il principio per cui per avviare un'impresa è necessario aver presentato **preventivamente** la Comunicazione Unica, deve essere, infatti, coordinato con le varie disposizioni che regolano l'esercizio dell'attività e gli enti coinvolti, tenendo anche presente che il legislatore non ha proceduto all'abrogazione di alcuna norma.

La Guida alla Compilazione di ComUnica pubblicata dal Registro Imprese il 19/02/2008, spiega che secondo quanto stabilito all'articolo 2196 del Codice Civile, l'imprenditore che esercita

un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, "***entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa***".
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modifiche relative agli elementi comunicati e della cessazione dell'impresa, "***entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano***".
L'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, poi, stabilisce che "*i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione* ***entro trenta giorni*** *ad uno degli uffici locali dell'****Agenzia delle Entrate*** *ovvero ad un Ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia*"; anche in caso di variazione di alcuno degli elementi comunicati in precedenza o di cessazione dell'attività, "*il contribuente deve* ***entro trenta giorni*** *farne dichiarazione.....*" .
C'è poi tutta una normativa speciale che regola l'esercizio di talune attività prevedendo, a seconda dei casi, il preventivo possesso di una autorizzazione o licenza, di un nulla-osta, o la presentazione di una Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP) agli Sportelli Unici delle Attività Produttive presso i comuni (SUAP), ecc.

Con l'avvio della nuova procedura **l'inizio attività**, come si è detto, **non può precedere la data di deposito della Comunicazione Unica** al Registro delle Imprese e quindi il possesso della ricevuta rilasciata dall'ufficio ricevente. Ovviamente, nel caso in cui una legge speciale preveda un particolare regime autorizzatorio, o la semplice dichiarazione di inizio attività, il rilascio della ricevuta non può costituire di per sé elemento di legittimazione dell'inizio dell'attività, in quanto occorrerà essere preventivamente in possesso della licenza od autorizzazione richiesta per l'esercizio dell'attività stessa. La norma, infatti, stabilisce che la ricevuta rilasciata dal sistema informatico del Registro Imprese **costituisce titolo** per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, **qualora ne sussistano i presupposti di legge**.

Nulla vieta, però, che l'impresa possa essere "*costituita*" pur non avendo dato avvio all'effettivo esercizio dell'attività "*tipica*".
Questo in quanto l'avvio dell'attività si ha anche dal momento in cui si compiono una serie di atti prodromici e di organizzazione dei fatti produttivi *(acquisto di un capannone, di un terreno, ecc.)*.
In questo caso è possibile procedere alla "*costituzione*" dell'impresa con l'inoltro della Comunicazione Unica anche ai soli fini dell'apertura della partita IVA.
L'impresa verrà iscritta al Registro delle Imprese come **"INATTIVA"** *(anche se si tratta di ditta individuale, cosa non possibile con la vecchia procedura)*.

La nuova disposizione rafforza il ruolo della registrazione, perché, in assenza di questa, l'impresa non può essere considerata regolare sotto il profilo amministrativo, diversamente da quanto avveniva in precedenza con la concessione di 30 giorni per iscriversi al Registro Imprese e all'Agenzia delle Entrate. Conseguenza rilevante, quindi, è che **viene esclusa, di fatto, la "retroattività".**
La conferma ufficiale e definitiva di questo assunto arriva con la nota n. 85801 del 1 ottobre 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), dove, in risposta ad un quesito posto da Unioncamere Piemonte teso ad ottenere chiarimenti circa la possibilità di mantenere in vigore il termine di 30 giorni fissato dall'art. 2196 del Codice Civile, il Ministero precisa che:

non è più possibile dichiarare una data di inizio attività anteriore al giorno di rilascio della ricevuta da parte del Registro delle Imprese.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

IL PROBLEMA DELLA FIRMA E DELLA RAPPRESENTANZA

Il "problema" dei soggetti coinvolti negli invii telematici alla CCIAA *(in funzione della Comunicazione Unica)* è stato affrontato dalla **circolare n. 3616/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 febbraio 2008**, firmata dall'allora Viceministro Sergio D'Antoni, con la quale viene prevista la **"procura speciale" senza firma autenticata** e il conseguente invio con la sola smart card e firma digitale dell'incaricato procuratore.
Con la procura speciale, il titolare dell'impresa attribuisce al soggetto designato il potere di **sottoscrizione digitale e presentazione telematica** della Comunicazione Unica all'Ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio, sulla base del **codice univoco di identificazione della pratica**.
Il documento ha quindi il valore di procura speciale *(limitatamente all'espletamento della formalità identificata dal codice univoco della pratica)* **in forma scritta, non autenticata**.

Le modalità di trasmissione di ComUnica, pertanto, dovrebbero essere:

1. invio da parte del **soggetto obbligato** *(titolare o legale rappresentante)* con propria smart card e sua firma digitale sia sui documenti che sul singolo file distinta di ogni Ente e sul file distinta generale per l'invio di ComUnica;
2. invio da parte di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili *(Albo Unico Sezione A)*, in quanto **incaricati dal legale rappresentante**, con la sola smart card e firma digitale *(sia per il file distinta generale per l'invio di ComUnica, che per i documenti allegati e il file distinta Fedra del R.I.)* del professionista che dovrà essere munito di procura da conservare in azienda *(la procura può essere specifica o più ampia)* e che dovrà autocertificare nell'invio la sua iscrizione alla Sezione A dell'Albo Unico. **ATTENZIONE: questa modalità è ammessa solo relativamente alle domande presentate per chiedere l'iscrizione o il deposito degli atti societari per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio** *(legge 340/2000 art. 31, commi 2-quater e 2-quinquies)*, diversamente, per tutte le altre denunce ai vari enti *(Entrate, INPS, INAIL, Albo artigiani)* compreso il Registro Imprese *(Fedra)* e la CCIAA *(REA)*, anche i professionisti iscritti nell'Albo Unico Sezione A dovranno munirsi della **procura speciale** di cui ai successivi numeri 3 o 4 per poter sottoscrivere il singolo file distinta di ogni Ente, e il file distinta generale per l'invio di ComUnica *(Circolare 3611/C del 20/07/2007 – Mise --- Si veda anche la Nota Informativa n. 7/2007 della CCIAA di Torino)*; ********vedi nota in calce********

3. utilizzo di **procura speciale (o generale) notarile** con la quale l'imprenditore si fa sostituire da terza persona che agisce in nome e per conto suo, depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ed invio con la sola smart card e firma digitale *(sia per i documenti che è stato autorizzato a firmare, che per il singolo file distinta di ogni Ente ed il file distinta generale per l'invio di ComUnica)* del procuratore che può essere chiunque;

4. utilizzo di **"procura speciale"** specifica *"sui generis"* **senza firma autenticata** *(vedi paragrafo successivo)*, ed invio con la sola smart card e firma digitale *(sia per il singolo file distinta di ogni Ente che per il file distinta generale per l'invio di ComUnica)* del procuratore che può essere chiunque, allegando alla distinta generale per l'invio di ComUnica il file in formato .pdf o .tif della procura e del documento d'identità del delegante *(sistema già esistente per il solo Registro Imprese e utilizzato quando il cliente era privo di smart card, ma non precedentemente accettato da tutte le CCIAA, che ora diventa generalizzato e non può essere rifiutato)*;

5. utilizzo di un **intermediario** in possesso delle credenziali per l'accesso a "Telemaco" al solo fine dell'invio della pratica ComUnica che dovrà essere sottoscritta digitalmente *(sia il singolo file distinta di ogni Ente che il file distinta generale per l'invio di ComUnica)* da uno dei soggetti di cui ai numeri precedenti detentori del potere di firma. La modalità può essere utilizzata, ad esempio, qualora il titolare o il soggetto delegato non siano in possesso delle credenziali per l'accesso a "Telemaco", ovvero sorgano problemi con l'utilizzo della strumentazione informatica; anche l'intermediario incaricato dell'invio è tenuto ad apporre la firma digitale, ma **unicamente sulla distinta generale per l'invio di ComUnica**.

Si ricorda ancora *(come già esposto a pag. 21)* che con l'applicativo ComUnica è possibile scegliere di **firmare separatamente** ogni file distinta relativo al singolo Ente di competenza oppure, è possibile **firmare un unico file PDF**, creato dall'applicazione e denominato "Distinta di Comunicazione Unica", contenente oltre al modello di Comunicazione Unica *(da firmare sempre)* anche tutti i files distinta che la procedura rileva come non firmati singolarmente.

Qualora il soggetto *(delegato con le modalità e nelle forme viste ai numeri 2, 3 e 4)* non abbia la facoltà di sottoscrivere uno o più file distinta, potrà, quindi, sottoscrivere digitalmente solo quelli per i quali gli è stato concesso il potere di firma.

***ATTENZIONE*: SOLO CHI SPEDISCE……..RICEVE**

Se il soggetto obbligato si avvale della prestazione di un consulente, è opportuno che quest'ultimo assuma la veste di intermediario *(con o senza procura di firma e rappresentanza)*, in quanto, firmando la distinta generale per l'invio di ComUnica, risulterà destinatario delle comunicazioni via PEC che il Registro delle Imprese e gli altri Enti interessati invieranno per informare sul procedere della pratica e sulle eventuali correzioni da apportare alla stessa.
Le ricevute definitive, invece, come già visto saranno inviate sia all'intermediario, sia all'indirizzo PEC dell'impresa.
Firmare e inviare l'intera pratica ComUnica con la sola smart card dell'imprenditore, comporterebbe che tutte le comunicazioni verrebbero indirizzate solo all'impresa e il consulente, se non avvisato dal cliente, non verrebbe a conoscenza di eventuali correzioni da effettuare *(Sempre ammesso che il nostro cliente imprenditore si sia creato l'account sul client di posta elettronica del suo sistema operativo, siamo sicuri che controlli quotidianamente la casella di posta elettronica certificata?)*

Modalità di conferimento del potere di firma e rappresentanza

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008** al fine di agevolare l'utilizzo della nuova procedura e di semplificare effettivamente gli adempimenti per le imprese, soprattutto quelle individuali meno strutturate, ha chiarito le **modalità di conferimento del potere di rappresentanza tramite procura speciale e quelle di invio della Comunicazione Unica con l'utilizzo della sola firma digitale del soggetto incaricato.**
Il Ministero, lasciando libera la possibilità di ricorrere ad una vera e propria procura speciale anche institoria *(art. 2203 e segg. C.C.)*, depositata ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ha scelto una strada molto più snella e meno costosa predisponendo un **formulario tipo di procura speciale, univoca a livello nazionale** *(vedi allegato in calce al presente paragrafo)***,** che sarà integrato nel software di gestione di ComUnica.
Il conferimento della procura si evince dal riquadro del modello di comunicazione, relativo agli estremi del dichiarante.

Il documento contenente la procura speciale dovrà essere **acquisito tramite scansione in formato .pdf** ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica nello specifico riquadro "allegati" di ComUnica, insieme ad una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato.

Per il conferimento della procura speciale con le modalità sopra esposte, è sufficiente la **forma scritta semplice con sottoscrizione non autenticata**, in quanto, ai sensi dell'art. 1392 del Codice Civile, la procura deve essere conferita con le medesime forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere**.**
Il rispetto della regola prevista dall'art. 1393 del Codice Civile è garantito dalla forma scritta, di cui il terzo può prendere visione, e dalla quale risulta la giustificazione dei poteri di rappresentanza del soggetto che agisce.
L'ufficio del Registro delle Imprese, dopo aver acquisito il documento allegato al plico informatico, potrà eventualmente **effettuare i controlli opportuni senza arrestare o rallentare la procedura.**
Resta naturalmente ferma la disciplina dell'**autocertificazione** *(Art. 46, D.P.R. 445/2000)*, che consente di comprovare lo status di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche mediante **dichiarazione sostitutiva**, anche contestualmente all'istanza.

Ne consegue che la domanda dovrà essere accettata dall'Ufficio del Registro delle Imprese anche qualora sia proveniente da un procuratore speciale, che attesti contestualmente tale natura secondo le modalità di cui al decreto sull'autocertificazione e sotto la propria personale responsabilità.

****Estratto dalla Nota Informativa n. 7 del 07/09/2007 della CCIAA di Torino***.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:

Domande di iscrizione/deposito al R.I. che i professionisti iscritti nella Sezione A dell'Albo Unico dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili **"NON POSSONO"** sottoscrivere digitalmente quali incaricati dai legali rappresentanti:

- atto costitutivo di società commerciali di persone e di capitali
- atto costitutivo di società semplici redatto o autenticato da notaio
- atto costitutivo di società cooperative e società consortili
- atto modificativo di società commerciali di persone e di capitali

- atto modificativo di società semplici redatto o autenticato da notaio
- atto costitutivo e modificativo di consorzio fra imprese redatto o autenticato da notaio
- delibera e atto di fusione o scissione di società
- atto di trasformazione di società
- atto di conferimento, modifica poteri e revoca procura institoria
- atto di conferimento, modifica e revoca procura
- atto di scioglimento di società commerciali, società consortili e cooperative
- atto di scioglimento di società semplici redatto o autenticato da notaio
- iscrizione, modifica e cancellazione di impresa individuale (anche conseguente a variazione di attività)
- atto di cessione di azienda
- **atto di cessione di quote di s.r.l.** *(escluso il trasferimento dei soli diritti di proprietà, usufrutto, nuda proprietà e pegno per atto tra vivi a titolo oneroso)*
- atto istitutivo, modificativo ed estintivo di sede secondaria di società commerciali di persone e di capitali.

Naturalmente, i professionisti potranno presentare queste domande, sempre che il notaio non sia l'unico soggetto obbligato, se muniti di apposita procura.

Denunce REA che i professionisti iscritti nella Sezione A dell'Albo Unico dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili **"NON POSSONO"** sottoscrivere digitalmente quali incaricati dai legali rappresentanti: **TUTTE**

- inizio, modifica e cessazione attività di società, consorzi e altri enti o soggetti collettivi iscritti nel RI
- apertura, modifica e chiusura di unità locali
- iscrizione, modifica e cessazione di unità locale di impresa o società straniera
- iscrizione, modifica e cancellazione di Associazioni, Fondazioni o altri enti non societari che, pur esercitando un'attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa (soggetti solo REA)
- iscrizione, modifica e cancellazione di cariche REA la cui iscrizione sia prevista per legge
- versamento capitale sociale;
- variazione di residenza di soci di società di persone e di amministratori di società di capitali.

Naturalmente, i professionisti potranno presentare queste domande se muniti di apposita procura.

Domande di iscrizione e di deposito al R.I. che i professionisti iscritti nella Sezione A dell'Albo Unico dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili **"POSSONO"** sottoscrivere digitalmente quali incaricati dai legali rappresentanti:

- atto costitutivo di società semplice non redatto né autenticato da notaio
- atto modificativo di società semplice non redatto né autenticato da notaio
- atto costitutivo e modificativo di consorzio fra imprese non redatto né autenticato da notaio
- modifiche relative alle società di persone non formalizzate in atto redatto o autenticato da notaio (per es. recesso o morte di socio)
- verbale di assemblea di nomina dell'organo amministrativo di società di capitali, consortili e cooperative
- verbale di assemblea di nomina dell'organo di controllo di società di capitali, consortili e cooperative (collegio sindacale, revisore ecc…)
- progetto di fusione o scissione di società
- sottoscrizione del capitale sociale di società di persone
- cessazione dalla carica di amministratore, sindaco o revisore dei conti di società di capitali, società consortile o cooperativa
- avviso offerta di azioni in opzione
- trasferimento di sede legale di società nell'ambito dello stesso comune
- bilancio finale di liquidazione
- scioglimento di diritto di società di persone non formalizzato in atto notarile
- atto di scioglimento di società semplici non redatto né autenticato da notaio
- istanza di cancellazione di società commerciali, semplici, consortili e cooperative
- bilancio di esercizio e consolidato di società commerciali
- elenco soci
- situazione patrimoniale di consorzi
- deposito statuto aggiornato quando non redatto né autenticato da notaio

- domanda di arbitrato
- gruppi societari
- nomina e cessazione socio unico di società di capitali
- ricostituzione della pluralità dei soci di società di capitali
- **atto di cessione di quote di s.r.l.** *(limitatamente al trasferimento dei soli diritti di proprietà, usufrutto, nuda proprietà e pegno per atto tra vivi a titolo oneroso)*

Per quanto riguarda, invece, la forma degli atti allegati alle domande di iscrizione o deposito che i professionisti possono presentare al Registro delle Imprese, si ricorda che la potestà di attestarne la conformità all'originale è riconosciuta loro esclusivamente con riguardo:
- agli atti di cui all'articolo 2435 c.c. (bilanci di esercizio delle società commerciali);
- agli atti societari non rogati né autenticati da notaio per i quali ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19 del T.U. 445/2000 - Modalità alternative all'autenticazione delle copie (atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione).

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA
COMUNICAZIONE UNICA ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(art. 9 D.L. 7/2007 convertito con L. 2 aprile 2007 n. 40)

Codice univoco di identificazione della pratica [_____]

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di conferire al
sig._____
in qualità di (1) _____
procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica identificata dal codice pratica sopra apposto, all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio, ai fini dell'avvio, modificazione e cessazione dell'attività d'impresa, quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese, con effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati dal decreto in oggetto, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

COGNOME	NOME	QUALIFICA (2)	FIRMA AUTOGRAFA
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

(1) Specificare almeno una delle qualifiche, tra quelle previste dal D.M. del 2/11/2007, per gli estremi del dichiarante, da riportare sul modello di comunicazione unica .
(2) Amministratore, titolare, socio, legale rappresentante, sindaco, ecc.

LA SOTTOSCRIZIONE ELETTRONICA E LA FIRMA DIGITALE

La **firma digitale** può essere definita come l'equivalente informatico della firma tradizionale apposta su carta. Questa permette infatti di sottoscrivere un documento, di verificarne l'identità del firmatario *(quale destinatario)* ed infine di accertare la provenienza e l'integrità del documento.
Queste funzioni sono utili non solo negli adempimenti verso la pubblica amministrazione, come nel caso di ComUnica, ma nelle diverse attività interaziendali di scambio sicuro di documenti e di commercio elettronico.

Per iniziare a parlare di sottoscrizione elettronica di documenti informatici, è necessario conoscere le definizioni che il legislatore utilizza nel nuovo **Codice dell'amministrazione digitale** *(D.P.R. 82/2005 abrogativo e in parte sostitutivo del D.P.R. 445/2000)*; quelle che specificatamente ci interessano sono:

a) **chiave privata**: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;
b) **chiave pubblica**: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;

c) **documento informatico**: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
d) **firma elettronica**: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo *di identificazione informatica*;
e) **firma elettronica qualificata**: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
f) **firma digitale**: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

Fin qui le definizioni del legislatore nazionale, ma entriamo un po' più nel dettaglio.

LE TIPOLOGIE DI FIRMA ELETTRONICA

Le principali tipologie di firma elettronica, aventi validità ed efficacia giuridiche diverse *(come previsto dal D.Lgs. 10/2002 di attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche)* sono sostanzialmente due: la firma elettronica e la firma elettronica qualificata.

La firma elettronica

La firma elettronica o **firma elettronica ''debole'' o "leggera"** è una qualunque connessione di dati utile per l'autenticazione informatica, avvenuta su un documento elettronico. E' uno strumento che offre scarse garanzie, perché rappresenta una firma elettronica generica che può essere realizzata con qualsiasi strumento *(password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche, ecc.)* in grado di conferire un certo livello di autenticazione a dati elettronici, ma non rispetta i requisiti tecnici e organizzativi di sicurezza previsti per le firme elettroniche "forti".
Il documento elettronicamente sottoscritto con tale tipo di firma, pertanto, sarà riconosciuto dall'ordinamento come forma scritta e la sua efficacia probatoria è soggetta alla libera valutazione del giudice. **Quando NON si ha la necessità di una sottoscrizione equivalente a quella autografa è sufficiente utilizzare la firma elettronica debole o leggera**.

La firma elettronica qualificata

La firma elettronica qualificata o **firma elettronica "forte" o "pesante"**, è una firma più avanzata della precedente, che consente una stretta connessione tra l'oggetto sottoscritto e la firma, e quindi con i dati contenuti nel certificato del titolare. La firma elettronica qualificata viene creata attraverso un dispositivo sicuro per la generazione delle firme, ossia una smart card rilasciata da un **ente certificatore** e basata su di un certificato qualificato. L'elenco pubblico dei certificatori è

disponibile per la consultazione sul sito Internet del CNIPA *(Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione)*, dove sono anche disponibili i link ai siti web degli stessi sui quali sono indicate le modalità operative da seguire.
Il certificato qualificato possiede determinate caratteristiche, sancite dalla direttiva europea 1999/93/CE sulle firme elettroniche.
Tale tipologia di firma elettronica, più sofisticata dal punto di vista tecnologico e telematico, consente di identificare in modo univoco il firmatario. Al documento, la cui firma è basata su un certificato qualificato e creata con dispositivo sicuro, è riconosciuta un'**efficacia probatoria**, al punto che farà piena prova, **fino a querela di falso**, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto ***(c.d. principio del non ripudio)***.

La firma digitale

Si tratta di una tipologia di firma qualificata che utilizza particolari tecnologie crittografiche.
La **firma digitale** è basata sulla tecnologia della crittografia a chiave pubblica (PKI). Consiste in un sistema a coppia di chiavi crittografiche asimmetriche *(pubblica e privata)*, utilizza un certificato digitale con particolari caratteristiche, rilasciato da un soggetto *(certificatore)* con specifiche capacità professionali garantite dallo Stato e viene creata mediante un dispositivo con elevate caratteristiche di sicurezza che in genere è una smart card.
La firma digitale *(come tutte le firme elettroniche qualificate)* **può ritenersi equivalente a quella autografa**. La firma digitale, in quanto firma elettronica qualificata, è utile nel momento in cui è necessario sottoscrivere una dichiarazione ottenendo la garanzia di integrità dei dati oggetto della sottoscrizione e di autenticità delle informazioni relative al sottoscrittore.
La nozione di firma digitale ha in Italia anche un'accezione giuridica, in quanto individua quel tipo di firma che può essere apposta ai documenti informatici alla stessa stregua di come la firma autografa viene apposta ai documenti tradizionali, assumendone lo stesso valore legale.

COME FUNZIONA LA FIRMA DIGITALE

Conosciamo ora gli strumenti necessari per apporre la firma digitale e le modalità di firma e di verifica.

Supporto informatico per la firma digitale

Per firmare digitalmente un documento è necessario essere in possesso di:

- Smart Card *(o Token USB definito anche Chiavetta o Pendrive)*;
- lettore di smart card *(se non si usa il Token USB)*;
- software di firma .

La **Smart Card** è una **carta elettronica** dotata di un **dispositivo di firma** che sostituisce la firma autografa. All'interno del suo microprocessore, contiene la chiave privata ed i relativi certificati *(attualmente di sottoscrizione e di autenticazione)* che garantiscono la corrispondenza fra il titolare e la chiave pubblica.

Le Chiavette o Pendrive o Token USB sono quelle chiavette che comprendono un chip analogo a quello di una Smart Card e si inseriscono direttamente in una porta USB: hanno quindi le stesse

funzioni della Smart Card con lo stesso chip, driver e software di corredo ma non necessitano di un lettore, avendo una connessione diretta al PC tramite la porta USB, e contengono al loro interno anche il software di firma e verifica.

I Token USB presentano alcuni vantaggi sulle Smart Card in quanto sono più robusti, i contatti sono più protetti, sono più portatili non necessitando di altri dispositivi *(lettore)*, si inseriscono in un portachiavi; inoltre sono disponibili versioni con aggiunta di flash memory.
Di contro le analoghe Smart Card costano meno, possono stare in un portafogli e possono essere graficamente personalizzate, con marchi, loghi, foto, ecc..e quindi possono diventare, a differenza del Token, anche uno strumento di identificazione a vista *(badge)* o un *"media"* per pubblicità.

I Token disponibili oggi sul mercato hanno chip a processore crittografico e sono generalmente usati per l'autenticazione in rete, il controllo degli accessi logici, la firma digitale; alcune Camere di Commercio li stanno già rilasciando a richiesta, in luogo della classica Carta Nazionale dei Servizi.

Sia la Smart Card che il Token USB sono personali**,** unici e non duplicabili e possono essere utilizzati sia per operare su Internet in maniera sicura, sia per firmare documenti con valore legale**.**

La funzione della Smart Card o del Token USB è di attestare la **validità**, la **veridicità** e la **paternità** di un documento. Essi permettono di:

- ✓ sottoscrivere un documento;
- ✓ verificare l'identità del firmatario da parte del destinatario;
- ✓ garantire la sicurezza della provenienza di un documento;
- ✓ assicurare la non alterazione dell'informazione contenuta nel documento.

Attualmente si possono firmare digitalmente i documenti aventi uno dei seguenti formati: **.doc**, **.rft**, **.pdf**, **.txt**, **.tif**, **.htm**, **.xls**, attribuendone così in maniera certa ed indissolubile la provenienza del sottoscrittore. I documenti firmati con la firma digitale assumeranno l'estensione ***.p7m***.

Procedura di apposizione della firma digitale

Dopo aver reso disponibile il dispositivo, inserendo quindi la Smart Card nell'apposito lettore o aver inserito il Token USB nella porta specifica, l'applicazione di firma provvederà a richiedere l'inserimento del **PIN di protezione**, visualizzerà e richiederà di scegliere quale certificato si intende usare e procederà infine alla generazione della firma. In base alla legislazione vigente sull'interoperabilità della firma digitale il file sottoscritto conserva il suo nome originale, al quale viene aggiunta l'estensione ".p7m". Ne risulta, ad esempio, che il file Zambon.pdf, dopo la sottoscrizione, diverrà Zambon.pdf.p7m e come tale sarà fruito da altre applicazioni.

Procedura di verifica della firma digitale

La procedura di verifica della firma digitale apposta ad un documento informatico consiste sostanzialmente nel verificare che:

1) il documento non sia stato modificato dopo la firma;

2) il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Autorità di Certificazione (CA) inclusa nell'Elenco Pubblico dei Certificatori;
3) il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;
4) il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato.

Per eseguire queste verifiche, oltre che per **rendere leggibile il contenuto del documento**, sono utilizzati specifici software.
Detti software sono forniti dai certificatori ai titolari dei certificati *(il certificatore Infocert S.p.a. delle Camere di Commercio, utilizza il software di firma e verifica DIKE,)*; coloro che non sono dotati di un kit di firma digitale possono altresì utilizzare dei software disponibili per uso personale a titolo gratuito *(oltre a DIKE di Infocert vi sono anche Fcmt di Cnipa, Digital Sign di Comped, Firma Ok di Postecom, Sign'ncrypt di Digitaltrust, PkNet di Intesi Group, e DSTK di Primeur Security Services)*

Crittografia a chiave simmetrica (o privata) e Crittografia a chiave asimmetrica (o pubblica)

Un algoritmo di crittografia riceve un testo da codificare *(detto testo in chiaro o Plain-text)* e lo trasforma, attraverso la chiave, in un testo cifrato *(Cipher-text)* apparentemente incomprensibile.
I metodi di crittografia che utilizzano la stessa chiave per la codifica e la decodifica sono detti a **chiave segreta** *(o simmetrici)*. I metodi che utilizzano due chiavi diverse per la codifica e la decodifica vengono detti a **chiave pubblica** *(o asimmetrici)*.

La firma digitale, come abbiamo visto, **usa la crittografia a chiave pubblica**.

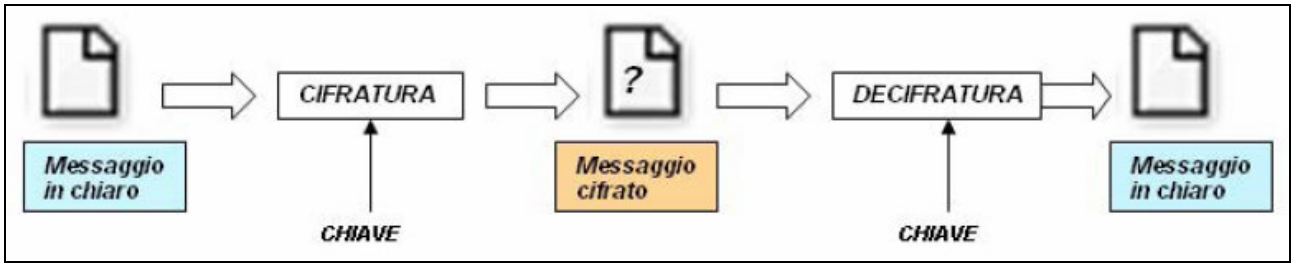

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

COS'E' E COME FUNZIONA LA PEC

PEC è l'acronimo di **Posta Elettronica Certificata:** è un sistema di "trasporto" di documenti informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell'invio e della consegna *(o meno)* dei messaggi e-mail al destinatario.
La PEC può aggiungere inoltre la **certificazione del contenuto del messaggio** solo se in combinazione con un **certificato digitale** (*si tratta di un file, con una validità temporale limitata, che attesta con firma digitale l'identità di un soggetto, sia esso un server o una persona).*
Una trasmissione può essere considerata posta certificata con valore di **raccomandata A/R**, **solo se le caselle del mittente e del destinatario sono entrambe caselle di posta elettronica certificata**, altrimenti il sistema potrà fornire solo una parte delle funzionalità di certificazione previste *(per esempio, non viene fornita la ricevuta di avvenuta consegna, ma solo quella di accettazione rilasciata dal gestore di PEC del mittente)*.

Con il termine **gestore PEC** si intende il soggetto che gestisce uno o più domini di posta elettronica certificata con i relativi punti di accesso, ricezione e consegna. È **titolare della chiave usata per la firma delle ricevute e delle buste**. Si interfaccia con altri gestori di posta elettronica certificata per l'interoperabilità con altri titolari di PEC.

Al momento dell'invio di una mail PEC il gestore PEC del mittente si occuperà di inviare al mittente stesso una ricevuta che costituirà valore legale dell'avvenuta *(o mancata)* trasmissione del messaggio con precisa indicazione temporale del momento in cui la mail PEC è stata inviata.

Ugualmente il gestore PEC del destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC nella casella del destinatario stesso, fornirà al mittente della PEC una ricevuta di **avvenuta consegna**, con l'indicazione del **momento temporale** nel quale tale consegna è avvenuta e il **contenuto consegnato**.
Per indicare l'esatto momento temporale dell'invio e della consegna, in ogni avviso inviato dai gestori è apposta anche una **marca temporale che certifica data ed ora** di ognuna delle operazioni descritte. Le marche temporali si acquistano e si possono apporre con lo stesso dispositivo di firma.

***IMPORTANTE*: l'e-mail certificata si intende consegnata al destinatario quando resa *"disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore"* ossia indipendentemente dalla sua effettiva lettura. Essendo attribuito alla PEC valore legale, sarà quindi opportuno controllare quotidianamente l'arrivo di posta nella casella, onde evitare il decorso infruttuoso di giorni utili dopo l'arrivo di una eventuale "notifica" e la conseguente produzione di effetti giuridici indesiderati, che si avrebbero a prescindere dalla effettiva lettura del documento ricevuto.**
Per i soggetti obbligati, infatti, *(vedi paragrafo più avanti)* e per quelli non obbligati che abbiano dichiarato la loro disponibilità ad accettarne l'utilizzo, la PEC genera una sorta di "domicilio virtuale" obbligatorio a tutti gli effetti di legge, che produce gli effetti giuridici di qualunque altro domicilio dichiarato.
Allo scopo di venire incontro agli utilizzatori, i gestori di PEC consentono normalmente anche l'attivazione del servizio di inviare un avviso via sms quando arriva posta sulla casella PEC.

Va sottolineato il fatto che la ricevuta di consegna contiene, in allegato *(qualora si opti per ottenere dal gestore PEC la **"ricevuta completa"**)*, anche il messaggio vero e proprio *(con tutti i suoi eventuali allegati)*. Questo significa che la posta certificata fornisce al mittente una prova, **firmata digitalmente dal gestore scelto dal destinatario**, di tutto il **contenuto che è stato recapitato** *(con data e ora di recapito)*. Questa è una delle caratteristiche più significative che distingue la posta certificata dai normali mezzi per l'invio di documenti ufficiali in formato cartaceo.
I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo *(accettazione, invio, consegna)* in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. In caso di smarrimento di una delle ricevute presenti nel sistema PEC è possibile disporre, presso i gestori del servizio, di una **traccia informatica** avente lo stesso valore legale in termini di invio e ricezione, per un periodo di **trenta mesi**, secondo quanto previsto dalla specifica normativa. Per necessità di conservazione superiore ai trenta mesi, *(ad esempio atti o comunicazioni giudiziarie)* sarà opportuno che ci si attivi con la creazione di una cartella archivio all'interno del gestionale del proprio client di posta elettronica *(Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Pegasus mail, Lotus Notes, Qualcomm Eudora, Mutt, Kmail, Claws Mail, MacSOUP, Evolution, ecc.)* ovvero su supporti alternativi debitamente conservati e custoditi.

La PEC consente di partecipare a gare pubbliche, di interrompere termini di prescrizione e di dare data certa ai documenti.

Dal punto di vista dell'utente, **una casella di posta elettronica certificata non si differenzia nell'utilizzo da una casella di posta normale**, tranne per la presenza delle ricevute da scaricare e il fatto che il documento trasmesso è, come abbiamo visto, chiuso in una **busta virtuale** allegata al messaggio del gestore di PEC.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

La mail inviata fra due indirizzi PEC assume valore legale al pari di una raccomandata con avviso di ricevimento o di un fax.

QUALCHE TAVOLA ESPLICATIVA E RIASSUNTIVA

SOGGETTI DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

IL MITTENTE (pubblico o privato)	IL DESTINATARIO (pubblico o privato)	IL GESTORE (iscritto nell'elenco del CNIPA)
L'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata **per la trasmissione** di documenti prodotti mediante strumenti informatici.	**L'utente** che si avvale del servizio di posta elettronica certificata **per la ricezione** di documenti prodotti mediante strumenti informatici.	**Il soggetto, pubblico o privato**, che **eroga il servizio di posta elettronica certificata** e che gestisce domini di posta elettronica certificata.

TIPOLOGIE DI MESSAGGI GENERATI DAL SERVIZIO PEC

I MESSAGGI generati dal servizio di PEC

RICEVUTE:
- ricevuta di accettazione;
- ricevuta di presa in carico;
- ricevuta di avvenuta consegna completa, breve, sintetica

AVVISI:
- avviso di non accettazione;
- avviso di mancata consegna;
- avviso di rilevazione di virus informatici.

BUSTE:
- busta di trasporto;
- busta di anomalia.

SCHEMA FUNZIONALE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

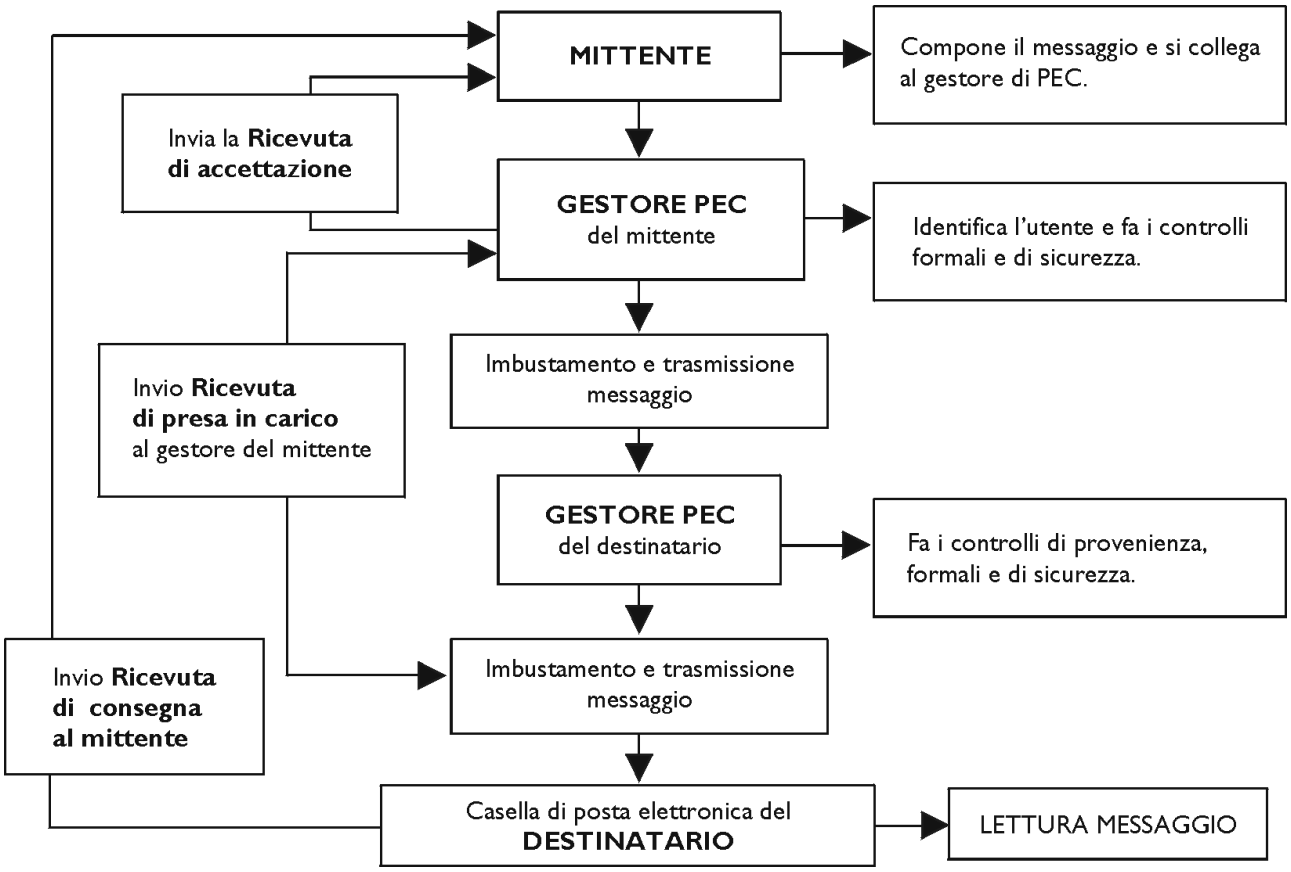

IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI MESSAGGI CONTAGIATI DA VIRUS INFORMATICI

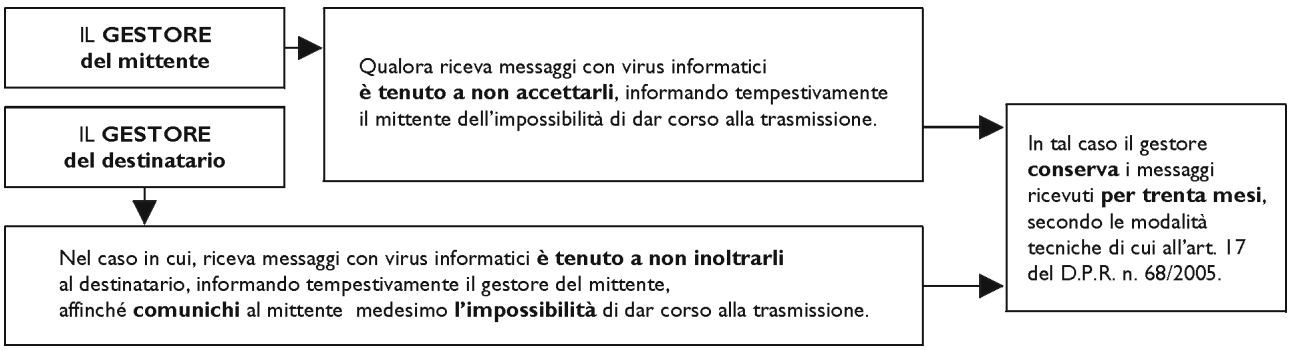

Le tavole sono tratte dalla pubblicazione "Il servizio di posta elettronica certificata" di Roberta Aiolfi e Valerio Artina - Dottori Commercialisti in Bergamo in "Azienda & Fisco n. 2/2006"

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

ALCUNE REGOLE SULLA GESTIONE DELLA PEC

Il servizio di posta elettronica certificata (PEC) deve necessariamente utilizzare protocolli sicuri *(del tipo POP3s, IMAPs, SMTPs ed HTTPs)* per far si che tutte le comunicazioni siano protette in quanto crittografate e firmate digitalmente.

Per questo si ha sempre la certezza che i messaggi inviati o ricevuti NON POSSONO essere contraffatti.

La normativa sulla posta elettronica certificata (PEC) attribuisce al **CNIPA** *(Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione)* diversi compiti. In particolare indica tale soggetto come custode e gestore delle regole tecniche. È inoltre compito del CNIPA provvedere alla pubblicazione di aggiornamenti, in coerenza con gli standard specificati nella normativa di riferimento.
Il CNIPA, all'interno del proprio sito istituzionale, rende disponibile una apposita sezione riguardante la posta elettronica certificata, contenente una versione scaricabile di tutta la documentazione valida ai fini di legge e riguardante la PEC.
La posta elettronica certificata (PEC), infatti, per essere tale, deve seguire le regole fissate dal DPR 68/2005 e dal successivo regolamento approvato con DM 02/11/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie. Queste norme, insieme ad altre *(in particolare il CAD: Codice dell'Amministrazione Digitale – D.Lgs. 82/2005)*, ne stabiliscono la validità legale, le regole e le modalità di utilizzo.
In particolare:

- Il servizio può essere erogato esclusivamente dai gestori accreditati presso il CNIPA che è l'organo pubblico preposto al controllo della posta elettronica certificata.
- Per la PEC devono essere usati domini dedicati (un dominio di PEC non contiene caselle email non-PEC).

Ogni gestore PEC nel rispetto della norma deve sottoporsi ad una serie di **test d'interoperabilità**, espressamente individuati e disponibili sul sito ufficiale del CNIPA. I test d'interoperabilità vengono eseguiti per valutare la correttezza tecnico/funzionale del servizio di PEC erogato dal gestore.

Le regole tecniche PEC, allegate al DM 02/11/2005, prevedono la **gestione di messaggi di posta elettronica tradizionale**, tanto che viene definita una **apposita busta di trasporto atta a contenere e-mail provenienti da indirizzi di posta non PEC**.
Inoltre la ricevuta di accettazione, emanata all'atto dell'invio, evidenzia la tipologia di indirizzi di posta con apposite diciture *(es. Posta Certificata - Posta Ordinaria – Posta Non Certificata)*.
Chiaramente, l'eventuale **destinatario non PEC**, pur ricevendo correttamente il messaggio, non sarà in grado di generare gli avvisi di avvenuta/mancata consegna in assenza di un gestore di PEC.

Per completezza di esposizione occorre anche rilevare che il servizio PEC attualmente è **limitato ai confini italiani, non avendo alcuna rilevanza al di fuori degli stessi**. Nessun altro paese l'ha adottata, ma il legislatore ha, con lungimiranza, previsto la possibilità di utilizzare ***"analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della***

ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali".

I VANTAGGI DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Il servizio PEC, per sua stessa natura, mostra una serie di vantaggi rispetto alla raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale. I principali sono:

- Ogni formato digitale può essere inviato tramite posta elettronica certificata;
- I messaggi possono essere consultati da ogni computer connesso a Internet;
- Certificazione degli allegati al messaggio;
- L'avvenuta consegna della mail viene garantita, nel caso non sia possibile consegnare il messaggio l'utente viene informato;
- I messaggi hanno validità legale;
- Tracciabilità della casella mittente e conseguentemente del suo titolare;
- Vi è certezza sulla destinazione dei messaggi;
- L'invio dei messaggi può avere costi inferiori a quello delle raccomandate, in quanto solitamente una volta pagato il canone annuale l'utente può inviare un numero illimitato di messaggi PEC;
- Elevati requisiti di qualità e continuità del servizio. Gli SLA *(Service Level Agreement)* di legge prevedono una disponibilità del servizio del 99,8% su base quadrimestrale;
- Obbligo da parte del gestore di archiviare tutti gli eventi associati ad invii e ricezioni di messaggi PEC, per un periodo di trenta mesi;
- Obbligo da parte del gestore di applicare le procedure atte a garantire la privacy dei dati personali e la sicurezza della comunicazione;
- I servizi di posta elettronica certificata resi disponibili dai gestori iscritti nell'elenco pubblico risultano interoperabili. Questo significa, ed è un presupposto della PEC, che due utenti appartenenti a differenti gestori possono scambiare e-mail certificate con le stesse garanzie di due utenti appartenenti allo stesso gestore.

L'OBBLIGO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Il "Decreto anti crisi" *(D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009)* ha previsto l'obbligo, per le **società di capitali**, per le **società di persone**, per i **professionisti** iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato e per le **Pubbliche amministrazioni**, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Il Decreto ha previsto scadenze differenziate a seconda del soggetto interessato:

- per le **società di nuova costituzione** la PEC e' immediatamente obbligatoria **dal 29/11/2008** e deve essere richiesta all'atto della costituzione della società *(la mancata comunicazione dell'indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione al Registro Imprese)*;

- per le **società già costituite al 29/11/2008** la PEC deve essere richiesta entro e non oltre il **29/11/2011** *(tre anni)* e deve essere comunicata al Registro Imprese competente;
- per i **professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato** diviene obbligatoria dal **29/11/2009**, data entro la quale deve essere comunicata all'ordine o collegio di appartenenza. A loro volta, gli ordini e i collegi pubblicheranno in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalla P.A., i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta;
- per le **amministrazioni pubbliche**, che non vi avessero ancora provveduto, ai sensi dell'art. 47, comma 3, lettera a), del D.Lgs 82/2005 *(Codice dell'Amministrazione digitale – CAD)* devono istituire una casella di posta elettronica certificata *(o analogo indirizzo di posta elettronica)* per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA. *(non viene imposta né una specifica scadenza né l'obbligo specifico di una PEC, potendo utilizzare anche indirizzi di posta elettronica non PEC purché certifichino data, ora e contenuto e garantiscano l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali)*,
- Sono esclusi da tale obbligo gli **imprenditori individuali e i professionisti non iscritti in albi**, i quali *(al pari dei privati)* possono in ogni caso, facoltativamente, richiedere un indirizzo di posta elettronica certificata.

Società di nuova costituzione	obbligo PEC	immediato
Società costituite prima del 29/11/2008	obbligo PEC	entro il 29/11/2011
Professionisti iscritti in Albi o elenchi	obbligo PEC	entro il 29/11/2009
Pubblica amministrazione	obbligo PEC	immediato
Ditte individuali e altri professionisti	PEC consigliata	--
Soggetti Privati	PEC consigliata	--

Dal **01/10/2009** la posta elettronica certificata può essere richiesta **gratuitamente** dai cittadini maggiorenni *(anche privati)* che usufruiscono dei servizi telematici dell'**INPS**.
E' possibile dotarsi di una casella di PEC anche presso gli uffici provinciali dell'**ACI**.

ATTENZIONE: La casella **PEC al cittadino** sembrerebbe offrire solo la possibilità di inviare comunicazioni **esclusivamente con indirizzi PEC della Pubblica Amministrazione** *(si tratterebbe, infatti, della sorella minore della PEC: la CEC-PAC)*. Tramite la PEC al cittadino non sarebbe possibile scambiare messaggi con indirizzi di posta elettronica certificata che non siano quelli della Pubblica Amministrazione e con indirizzi di posta elettronica ordinaria.
Ciò rende meno appetibile l'uso della PEC INPS/ACI per le imprese che in futuro ricorreranno in maniera più ampia all'utilizzo della PEC anche per i rapporti commerciali in attuazione di quel processo di dematarializzazione della documentazione contabile che resta in bilico anno dopo anno.
Sarà possibile recedere dal servizio di PEC al cittadino in qualunque momento.
I messaggi di posta elettronica certificata presenti nella casella PEC saranno cancellati, e tutte le comunicazioni tra il cittadino e la pubblica amministrazione saranno nuovamente veicolate secondo le procedure tradizionali. Una nuova registrazione al servizio PEC al cittadino non sarà consentita **prima che siano trascorsi sei mesi** dalla data di recesso.

L'attenzione, soprattutto dei professionisti, deve essere rivolta alla **tutela della privacy** e a quella del **segreto professionale**, evitando di inviare documentazione in allegato alla PEC non sottoscritta digitalmente *(cioè in chiaro)***,** per permetterne la lettura a soggetti che non possiedono la firma

digitale e il conseguente software di decrittografia. Sarebbe forse il caso di cominciare a riflettere sulla opportunità di assicurare gli studi anche per queste eventuali evenienze.

CONSIDERAZIONI E CRITICHE ALLA PEC

Si tratta di un passo avanti nel processo di digitalizzazione delle attività, volto a **ottimizzare i tempi e semplificare le procedure**, certo, ma che per molti piccoli imprenditori di vecchia generazione o piccolissimi professionisti è spesso una **barriera**, se non ancora "pronti" a competere con questi nuovi strumenti informatici.
Come abbiamo visto, al momento la casella PEC gratuita viene fornita dall'ACI e dall'INPS, che ha già registrato oltre 17.000 richieste e attivato quasi 2.000 caselle.
Il **successo della PEC** sarà quindi determinato dalla reale diffusione delle caselle e, ad esempio, dai servizi offerti alle aziende e ai cittadini dalle pubbliche amministrazioni.
Nonostante alcune affermazioni strumentalmente negative, la PEC rappresenta infatti una possibile strada verso la semplificazione e l'ottimizzazione dei processi e delle comunicazioni, nonché un risparmio economico.
Chiaramente **si tratta di uno strumento nuovo**, almeno per molte categorie di professionisti e imprese, **che deve essere capito prima di essere valutato**.

(Riprendiamo stralci di un'intervista fatta al Prof. Antonino Mazzeo docente all'Università Federico II di Napoli ed animatore del Focus Group sulla dematerializzazione).

Una delle principali critiche alla PEC che si trovano in rete è che lo standard della Posta Elettronica Certificata è uno standard tutto italiano e che gli altri paesi europei stanno affrontando il problema ricorrendo ad altri standard più universalmente riconosciuti come la firma digitale. In realtà, come spesso avviene per gli argomenti strettamente tecnici che hanno un impatto forte sull'organizzazione economica di un Paese o di una categoria, si tende a fare confusione. Da un punto di vista prettamente tecnico infatti, in questo momento **la Posta Elettronica Certificata (PEC) è un elemento di vanto per l'Italia.**
Non è una forzatura di mano del governo. Tutta la normativa sulla PEC è passata per il vaglio della Commissione Europea ed è stata approvata.
Tra l'altro il percorso fatto dal CNIPA per arrivare a definire le regole tecniche di questo strumento è stato partecipato e condiviso dai produttori, dai provider e da tutte le componenti della società.
Il fatto che in questo momento l'Italia sia sola, non vuol dire che gli altri paesi stiano lavorando su altri sistemi, ma semplicemente che non stanno lavorando affatto su questo aspetto della dematerializzazione.
Se la Francia e la Svizzera non stanno studiando oggi una forma di Posta Elettronica Certificata da usare nei rapporti con le imprese è perché, probabilmente, il loro sistema è ancora competitivo. Ma il passaggio al digitale non è un'opzione e quando questi paesi sceglieranno di intraprendere questa strada dovranno effettuare uno studio sulla normativa europea più all'avanguardia presente e, forse sceglieranno proprio quella italiana.
Per quanto riguarda la critica che la Posta Elettronica Certificata sia sostanzialmente un doppione inutile della firma digitale, Antonino Mazzeo dice che è un'obiezione che può nascere solo da chi non conosce compiutamente lo strumento.

La Firma digitale e la PEC sono due strumenti differenti che servono a scopi differenti.

La prima garantisce l'autenticità di un documento, la seconda offre, invece, garanzie sull'avvenuta consegna ad un destinatario e sul non ripudio di quel messaggio. Il fatto che questa garanzia, nella PEC, sia materialmente espressa da una ricevuta firmata digitalmente dal gestore PEC è puramente contingente e dipende dal fatto che al momento attuale la firma digitale è uno strumento riconosciuto dalla legge.
Insomma la Posta Elettronica Certificata è un tassello fondamentale per realizzare il passaggio dalla carta al documento informatico e la sua funzione non è sostituibile: se prima potevo mandare raccomandate oggi devo poter mandare messaggi di Posta Elettronica Certificata.
Dal punto di vista tecnico è uno strumento maturo e riconosciuto a livello europeo ed anche i costi sono piuttosto ridotti.

ULTIM'ORA DEL 11/11/2009 ore 17.21

Nessun rinvio del termine del 29 novembre 2009 per dotarsi di una casella PEC, da parte dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.

Lancio di agenzia Ansa:

Notizie Ansa ANSA.it

P.A.: Brunetta, niente rinvii PEC

I 2 mln di professionisti dovranno dotarsene entro il mese

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Entro il mese i 2 milioni di professionisti dovranno dotarsi della posta elettronica certificata con cui dialogare con la P.A. Non sono previsti rinvii. Il ministro Brunetta e' stato netto: 'Una proroga? "Mai". "'I professionisti sono la punta di diamante dell'intelligenza professionale in Italia. Noi puntiamo sui professionisti", ha detto parlando ad un convegno promosso dallo stesso ministero e dal comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali CUP). Dal prossimo anno il servizio di pec sarà disponibile gratis ai cittadini: chi ne farà richiesta potrà avere una casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni con la pubblica amministrazione. "Come una raccomandata con ricevuta di ritorno", ha ricordato Brunetta. Nel frattempo è in corso la sperimentazione con Aci e Inps. Il ministro ha anche annunciato un portale di ascolto dei cittadini, così da raccogliere i loro suggerimenti, oltre a quello che conterrà tutte le fasi di implementazione della riforma della Pubblica amministrazione (che sarà presentato lunedì a palazzo Chigi), rispetto alla quale ogni sei mesi ci sarà un rapporto al parlamento. Il ministro ha anche ricordato che da metà dicembre si partirà con i certificati medici on line, poi sarà la volta delle prescrizioni mediche e delle cartelle cliniche. (ANSA).

11 Nov 17:21

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Riflessione conclusiva

"Stiamo entrando in una cultura planetaria ed in una gerarchia di valori dominate in misura crescente dalla conoscenza e delle applicazioni tecnologiche.

Queste progrediscono continuamente visto che la conoscenza genera nuova conoscenza…

La crescita esponenziale della specializzazione nelle scienze, insieme al volume di nuove informazioni generato da queste ramificazioni, potrebbe condurre ad una crisi. Potrebbe condurre ad un'implosione o ad un collasso interno. Al momento, tuttavia, questa entropia negativa sembra improbabile.

E questo perché, in termini di energia e prestigio sociale, di risorse economiche e di ricadute pratiche, la conoscenza, la tecnologia e le relative interazioni in termini di scambio, hanno davanti a loro un futuro illimitato"

George Steiner – Grammatiche della creazione (2003)

Fine

(Chiuso in Sondrio il 13 novembre 2009)